




PARTE 2[^]

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE





Nel corso del tempo si è registrata una diversificazione delle abitudini commerciali dei residenti e non, che hanno reso indifferibile una modifica delle modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche, comprensivo di una serie di mercati e di fiere, al fine di soddisfare sia le corrispondenti istanze degli operatori commerciali del settore sia le manifestate esigenze della clientela sia le aspettative dell'Amministrazione Comunale, fermamente decisa a razionalizzare e riorganizzare l'intero sistema.

Non solo.

A distanza di anni, numerose previsioni della vigente regolamentazione comunale non risultano più attuali e coerenti con la intervenuta normativa comunitaria e nazionale in tema di tutela della concorrenza in conseguenza delle relevantissime sentenze gemelle nn.17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del recentissimo DDL "Concorrenza" del 20/04/2023, attualmente in fase di approvazione dal Parlamento.

Di qui l'esigenza di procedere ad una complessa, organica e aggiornata revisione dell'intera normativa comunale, in una indispensabile opera di "reductio ad unum" della stessa, per renderla aggiornata alla sopravvenuta normativa sovra comunale oltre che in grado di soddisfare le diverse esigenze di cui innanzi.

Il nuovo Regolamento, in linea con i principi dell'ordinamento euro-unionale e nazionale, garantisce la libertà di concorrenza e tutela l'iniziativa economica secondo condizioni di pari opportunità e, a tal fine, vieta requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza e sulla residenza, supera il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area, elimina qualsiasi vincolo relativo a distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio dell'attività, abroga i precedenti divieti di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche, supera ogni limitazione dell'esercizio dell'attività attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore.

Garantisce inoltre che, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, i presupposti e le condizioni alle quali sono subordinate le stesse non risultino discriminatori ma unicamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurate all'obiettivo di interesse generale, chiare, inequivocabili, trasparenti e rese pubbliche.

Altresì, valorizza le opportunità in termini di uso dello spazio urbano, assunto quale trama di riferimento per lo sviluppo del territorio, promuovendo la tutela del tessuto produttivo tradizionale e l'integrazione delle attività commerciali su aree pubbliche con altre forme di uso dello spazio medesimo nonché con la promozione turistica del territorio, in una necessaria osmosi che sia finalizzata più in generale alla crescita e allo sviluppo dell'economia locale.

All'uopo, incrementa le forme e le possibilità di commercio su aree pubbliche in Città, razionalizzando il sistema sia con posteggio sia in forma itinerante, quest'ultima regolamentata più compiutamente e opportunamente allo scopo di coniugare il doveroso soddisfacimento delle esigenze degli operatori commerciali interessati con quelle del decoro e dell'arredo urbano, della domanda e della crescente offerta turistica, della tutela del patrimonio culturale, di tradizioni e artistico della Città, della sicurezza pubblica, della viabilità e della circolazione stradale.

La nuova disciplina, recependo da ultimo le disposizioni regionali in materia, snellisce e aggiorna le modalità per la richiesta e acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo

svolgimento dell'attività, che dovrà avvenire in forma telematica mediante la piattaforma web attualmente in uso presso il SUAP del Comune.

Inoltre, motivazione non ultima per importanza, giova evidenziare che la necessità di disporre di una regolamentazione locale moderna e aggiornata in tema di commercio su aree pubbliche è il presupposto fondamentale per consentire a questo Comune di farsi trovare pronto alla prossima scadenza normativa fissata in ambito nazionale, costituita dalla procedura delle rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni già rilasciate agli operatori dei mercati che i Comuni sono tenuti ad avviare e concludere con la formalizzazione dei relativi nuovi titoli autorizzativi.

A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art. 181 c.4 bis e 4 ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020 testualmente prevede “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”.

Successivamente, con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, in attuazione della prefata disposizione di cui all'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Sia l'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 sia il punto 13 delle linee guida ministeriali di cui sopra prevedono che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscono le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le medesime linee guida e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1969 la Regione Puglia ha definito le predette modalità di rinnovo delle concessioni di che trattasi, prevedendo altresì il differimento al 30/6/2021 dei termini di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni stesse, al fine di consentire ai Comuni la verifica dei requisiti prescritti, garantendo agli operatori economici interessati, nelle more, di proseguire la propria attività.

Oggetto della procedura di competenza del Comune è il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche collocati in mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e

bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi tutte scadenza entro il 31/12/2020.

In base all'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, i Comuni, entro la data del 31/12/2020, avrebbero dovuto provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo- fino al 31 dicembre 2032- delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e alla verifica dei requisiti prescritti dall'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali di cui sopra.

Ovviamente, anche il Comune di Casamassima, essendo caratterizzato dalla presenza sul suo territorio di mercati e fiere in cui sono attive concessioni/autorizzazioni di posteggi su aree pubbliche con scadenza al 31/12/2020, è interessato dalla suddetta procedura di rinnovo.

In particolare, in base alle linee guida del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, questo Comune avrebbe dovuto concludere avviare e concludere d'ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi su aree pubbliche in essere entro il termine massimo del 30/6/2021, previa verifica dei requisiti prescritti, dando atto che, nelle more, agli operatori economici interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria attività.

Intanto, in sede di conversione del decreto legge n.73, ad opera della Legge 106 del 23 luglio, è stato aggiunto l'art.56 bis secondo cui i Comuni "possono" concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in conformità al Decreto del Mise del 25 novembre 2020 entro il termine finale di cui all'art.103 c.2 D.L. 18/20, secondo cui tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza nel periodo dell'emergenza da Covid 19 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tuttavia, nel più generale ambito del rapporto fra la normativa comunitaria e quella nazionale in tema di tutela della concorrenza (nel quale evidentemente si colloca il commercio su area pubblica), è intervenuta -nel settore produttivo delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo- la sentenza n.17 del 09/11/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."

La pronuncia del massimo organo della giustizia amministrativa non poteva non avere effetti a cascata anche nel settore del commercio sulle aree pubbliche, come peraltro preconizzato antecedentemente dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con proprio parere del febbraio 2021 nei confronti del Comune di Roma, "diffidato" a disapplicare la normativa nazionale (art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020) che appunto prevedeva la proroga automatica sino al 31 dicembre 2032 - non preceduta da procedura ad evidenza pubblica-delle concessioni ed autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Infatti, con la sentenza [n. 539/2022](#) il Tar Lazio, in conformità al principio nomofilattico dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato fissato con la prefata sentenza, ha stabilito che i Comuni devono disapplicare la norma nazionale (articolo 181, comma 4-bis del DL 34/2020) che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere, sicchè le suddette concessioni restano valide fino al 31/12/2023, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina normativa di settore.

A tale sentenza ne sono seguite altre della magistratura amministrativa che hanno ribadito l'applicabilità nel commercio su aree pubbliche degli stessi principi scolpiti dalle sentenze nn.17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Ne è derivato che il Comune di Casamassima ha proceduto all'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo fino alla data del 31/12/2023 delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs. 114/98, riferite a mercati, fiere, posteggi isolati, previa verifica dei requisiti morali, professionali e di iscrizione camerale in capo ai titolari uscenti.

Infine, di recente si segnala il DDL Concorrenza del 20/04/2023 (in attesa di approvazione da parte del Parlamento) che recita:

1. *“A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
2. *Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:*
 - a. *prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a*
 - b. *promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;*
 - a. *prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2005;*
 - b. *prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;*

3. *Le amministrazioni compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro il dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*
4. *Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*
5. *I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, commi 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia quelli che all'entrata in vigore della legge citata erano in scadenza al 31 dicembre 2020, e che al momento di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo citato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90 in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti”.*
6. *Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31/12/2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.*
7. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:*
 - a) *l'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*
 - b) *l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

Nella cornice della normativa regionale, ai sensi dell'art.12) della L.R. 24/15 e ss.mm.ii., l'intera materia del commercio è oggetto del “Documento Strategico del Commercio”, regolante il commercio in sede fissa, il commercio su aree pubbliche, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli impianti di distribuzione di carburanti, la vendita quotidiana e periodica.

Per l'effetto, con il presente provvedimento si intende approvare la disciplina specifica per il commercio su aree pubbliche nell'ambito del Documento Strategico del Commercio, che, in ossequio della L.R.24/15, contiene una dettagliata disciplina inerente:

- la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento;
- le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la disciplina dei mercati e delle fiere, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- le determinazioni di carattere merceologico;

- la disciplina transitoria fino al 31-12-2023 per i rinnovi delle concessioni in essere;
- le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
- le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche;
- la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
- le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

La presente parte del Documento Strategico per il Commercio relativa al commercio su aree pubbliche andrà ad abrogare la normativa comunale ad oggi vigente, ormai vetusta e non più rispondente all'interesse pubblico che si intende perseguire in tale ambito produttivo.

CAPO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento organizza e disciplina il commercio sulle aree pubbliche nel Comune di Casamassima in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 114/98 e ss.mm.ii., alla L.R.24/2015, al D.Lgs.59/10 e al R.R.03/1, alla normativa successivamente intervenuta.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato in concessione con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche categorie merceologiche dei singoli posteggi;
2. Individuazione dei mercati, dei posteggi isolati fuori mercato e delle fiere esistenti;
3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
4. Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere o mercati;
5. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati e nelle fiere.

Articolo 2 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Casamassima si svolge nelle seguenti forme:

MERCATO SETTIMANALE

- Numero posteggi: n. 101 posteggi, di cui 25 riservati al settore alimentare e n.76 riservati al settore non alimentare;
- Giorno di svolgimento: sabato;
- Area di svolgimento: Piazzale Nazariantz- lato via Susca- lato via Parini;

AREE DI SOSTA

per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche, riservate ad operatori titolari di autorizzazioni tipologia ex art.27 tip. B) d.lgs 114/998—settore alimentare (frutta e verdura), nei limiti della capienza dell'area:

- Via Noicattaro fronte via Papa Giovanni XXIII.
- Via Deledda presso piazzetta padre Pio.
- Via Pende nei pressi dello stadio comunale.
- Piazzale Baden Powell- tranne in occasione della giornata del mercato settimanale, in quanto l'area viene destinata a parcheggio a servizio del mercato stesso (negli orari serali si svolge commercio itinerante su aree pubbliche mediante somministrazione di alimenti e bevande)

FIERE:

- Fiera di Santa Croce, che si svolge il 3 maggio, lungo in Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro, con un numero di posteggi pari a 100 di cui

n.90 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare e n.10 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;

- Fiera di San Rocco, che si svolge il 16 agosto, lungo in Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro, con un numero di posteggi pari a 100 di cui n.90 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare e n.10 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;
- Fiera della Pentolaccia, che si svolge il fine settimana successivo al martedì grasso, lungo in Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro, con un numero di posteggi pari a 10 di cui n.7 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore alimentare e n.3 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare;
- Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono "San Rocco" (che si svolge nella seconda domenica del mese di settembre, dedicata ai settori alimentare e non alimentare, in Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Corso Garibaldi, via Imbriani, Piazzale Baden Powell), con un numero di posteggi pari a 30 di cui 10 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci e 20 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri;
- Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Patrono "Madonna del Carmelo" (che si svolge l'ultima domenica del mese di luglio, dedicata ai settori alimentare e non alimentare, in Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna,), con un numero di posteggi pari a 30 di cui 10 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci e 20 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri;

Articolo 3 – Pianificazione organica del settore

Per quanto innanzi esposto, in base alla ricognizione effettuata sull'attuale assetto del commercio sulle aree pubbliche nel Comune, alla luce di valutazioni di ordine igienico-sanitario, sicurezza della circolazione stradale (veicolare e pedonale) e della viabilità, nonché degli usi e consuetudini dei cittadini che frequentano abitualmente il mercato e le fiere, ed ancora, in particolare, della opportunità di garantire uno spazio unico per il mercato (che conferma nel medesimo spazio il settore alimentare con quello non alimentare), , si prevede quanto segue:

CONFERMARE:

Mercato settimanale

- Numero posteggi: n. 101 posteggi, di cui 25 riservati al settore alimentare e n.76 riservati al settore non alimentare;
- Giorno di svolgimento: sabato
- Area di svolgimento: Piazzale Nazariantz- lato via Susca- lato via Parini

Fiera di Santa Croce

Data di svolgimento: 3 maggio

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro

Numero posteggi: 100 (di cui n. 25 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore alimentare e n. 75 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare);

Fiera di San Rocco

Data di svolgimento: 16 agosto

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro

Numero posteggi: 100 (di cui n. 25 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore alimentare e n. 75 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare);

Fiera della Pentolaccia

Data di svolgimento: fine settimana successivo al martedì grasso

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Piazza Moro

Numero posteggi: 35 (di cui n. 15 riservati al settore alimentare, 5 riservati alla somministrazione di alimenti bevande e n. 15 riservati per commercianti sulle aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare)

Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono "San Rocco"

Data di svolgimento: seconda domenica del mese di settembre

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna, Corso Garibaldi, via Imbriani, Piazzale Baden Powell

Numero posteggi: 100 (di cui 25 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci e 75 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigiotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri);

Orario di svolgimento: dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17 alle ore 24,00

Fiera mercato in occasione dei solenni festeggiamenti del Patrono "Madonna del Carmelo"

Data di svolgimento: ultima domenica del mese di luglio

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Marconi, Corso Umberto, via Lapenna

Numero posteggi: 100 (di cui 25 riservati per i prodotti alimentari e specificamente venditori di torrone, frutta secca e dolci e 75 riservati per i prodotti non alimentari specificamente cristalleria, articoli da regalo, giocattoli, bigiotteria, articoli dimostrativi, cretaglie e ceramiche, piante e fiori, quadri);

Ulteriori fiere promozionali, in via sperimentale, potranno essere istituite con deliberazione di Giunta Comunale, istruita dal Servizio Suap- P.L., anche su proposta di associazioni di categoria o di promozione del territorio.

Aree di sosta per lo svolgimento del commercio itinerante su aree pubbliche, riservate ad operatori titolari di autorizzazioni tipologia ex art.27 tip. B) d.lgs 114/998—settore alimentare (frutta e verdura), nei limiti della capienza dell'area:

- Via Noicattaro fronte via Papa Giovanni 23°
- Via Deledda presso piazzetta padre Pio
- Via Pende nei pressi dello stadio comunale
- Piazzale Baden Powell- tranne in occasione della giornata del mercato settimanale, in quanto l'area viene destinata a parcheggio a servizio del mercato stesso (negli orari serali si svolge commercio itinerante su aree pubbliche mediante somministrazione di alimenti e bevande)

Ulteriori eventuali aree pubbliche potranno essere individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

ISTITUIRE:

- **Mercatino dei fiori** - settore non alimentare;

Ubicazione: Cimitero;

Periodo di svolgimento: giornaliero

Numero Posteggi: 4

- **Posteggi fuori mercato** (con strutture fisse) riservati ad operatori titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche d.lgs. 114/98- art.27 c.1 lett. A) per il commercio del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti luoghi pubblici:

Numero: 5

Aree pubbliche: Villa comunale- Parco via san Michele- Parco Urbano Covent Garden- piazzale Nazariantz- Piazzale Baden Powell- zona 167.

I concessionari realizzeranno a propria cura e spese i chioschi per le rispettive attività nei siti indicati (tranne che per la villa comunale in cui è già esistente) secondo criteri e caratteristiche tecniche fissate nel bando pubblico.

- **le seguenti aree pubbliche** (con veicoli attrezzati e autorizzati all'uso) per lo svolgimento del commercio ambulante (ex tipologia "B" art.27 D.lgs. 114/98) **con somministrazione di alimenti e bevande**, limitatamente al numero di operatori e rispettivi veicoli ammessi in base alla capienza dei rispettivi spazi:
 - Area esterna allo stadio comunale (solo in occasione di eventi sportivi)
 - Area esterna palazzetto dello Sport (solo in occasione di eventi sportivi)
 - zona 167

Ulteriori eventuali aree pubbliche potranno essere individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 4 – Individuazione delle aree in cui è vietato ovvero è consentito il commercio in forma itinerante

È vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante - per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela igienico-sanitaria dei prodotti alimentari - a coloro

che sono in possesso di autoveicoli classificati, in base al codice della strada, di categoria superiore alla N1.

È vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante - per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela igienico-sanitaria dei prodotti alimentari - nelle vie, strade e nelle piazze incluse nel Centro Storico così come individuato dal vigente PUG.

È consentito agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di tipo “B” del settore alimentare ed ai produttori agricoli già autorizzati ai sensi della L.59/63 (abrogata dalla L.133/08) alla vendita diretta dei propri prodotti ed agli imprenditori agricoli ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.228/01, in possesso di autoveicoli classificati, in base al codice della strada, di categoria superiore alla N1, effettuare la vendita esclusivamente in zone consentite senza occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e senza utilizzare banchi ed attrezzature varie.

Tali zone saranno appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

In tale ultima fattispecie, l'utilizzo delle aree individuate potrà avvenire nelle sole ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel limite numerico delle presenze previste nella suddetta deliberazione di G.C.

CAPO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

Articolo 5 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area comunque denominata destinata ad uso pubblico;
- b) per commercio su aree pubbliche di tipo “A”: l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di cui all’art.28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all’art.29 della L.R.24/2015;
- c) per commercio su aree pubbliche di tipo “B”: l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma itinerante di cui all’art.28 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all’art.31 della L.R.24/2015;
- d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità opportunamente delimitata nell’ambito di un mercato o una fiera;
- e) per concessione di posteggio: l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio;
- f) per società: le società di persone e le società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
- g) per settore merceologico: il settore alimentare e non alimentare di cui all’art.5 del Decreto legislativo n. 114/98;
- h) per categoria merceologia : quelle indicate nell'allegato "A" della L.R. 24/2015;
- i) per requisiti soggettivi: i requisiti d’accesso alle attività commerciali previsti dall’art.71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e art.5 L.R.24/2015;

- j) per produttori agricoli: i soggetti già autorizzati ai sensi della Legge n. 59/63 (abrogata dalla L.133/08) ovvero autorizzati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001;
- k) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- l) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- m) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private sulle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e alla quale possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle Imprese al fine di promuovere o valorizzare produzioni locali;
- n) per fiera-mercato: la manifestazione tipicamente locale che si svolge in occasione di sagre o di festività tradizionali popolari o religiose caratterizzata dalla presenza, nei giorni in cui si svolgono tali manifestazioni, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese, articoli ricordi, giocattoli e gadget;
- o) per posteggio isolato fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- p) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato;
- q) presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente svolto l'attività.

Articolo 6 – Caratteristiche del commercio sulle aree pubbliche

Per commercio sulle aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, aree attrezzate e non, scoperte o coperte.

Nelle more della riforma del settore, il commercio su aree pubbliche nel Comune di Casamassima può essere svolto nei seguenti modi:

- a) su posteggi dati in concessione o assegnati per essere utilizzati quotidianamente dai venditori per tutto l'anno (annuali) o per un periodo limitato (stagionali);
- b) su posteggi dati in concessione per essere utilizzati solo in giorni stabiliti della settimana per tutto l'anno (annuali) o per un periodo limitato (stagionali);
- c) su aree date in concessione per essere utilizzate solo in alcuni giorni dell'anno in cui si svolgono particolari manifestazioni a cadenza superiore al mese (fiere, sagre, ecc.);
- d) su aree date in concessione per un periodo annuale qualora le procedure di evidenza pubblica esperite di cui alle lettere a), b), c) del presente comma vadano deserte;
- e) in forma itinerante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo "A" ai mercati, ai posteggi isolati fuori mercato, alle fiere ed alle fiere-mercato

Il rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio, di cui all'art.28 comma 1° lettera "A" del Decreto Legislativo n.114/98 e ss.mm.ii. e art.30 L.R. 24/2015 è subordinato alla effettiva disponibilità del posteggio.

L'autorizzazione di tipo "A", oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (art.34 L.R. 24/2015).

Per la concessione del posteggio e della relativa autorizzazione di cui al comma precedente nell'ambito di mercati o fiere di nuova istituzione e per la concessione dei posteggi che si rendono disponibili nei mercati, ai posteggi isolati fuori mercato o fiere in attività sarà predisposto apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regionali (art.30 c.2 L.R. 24/2015) a cura del Responsabile del Servizio Suap.

La domanda per ottenere la concessione del posteggio e l'autorizzazione di tipo "A" (completa delle generalità, del luogo di nascita, della residenza anagrafica del richiedente titolare o legale rappresentante nel caso di società, indirizzo PEC) deve essere inoltrata al Suap con le modalità fissate dalla vigente normativa, utilizzando l'apposita piattaforma [di Murgia Sviluppo](#), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul bollettino della Regione Puglia. Nel bando verranno stabilite ulteriori modalità per il versamento del bollo vigente e dei diritti di segreteria. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate e saranno rimesse al mittente.

Nella richiesta l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.Lgs.59/10 secondo quanto previsto all'art.2 del D.P.R. 252/1998;
- il settore merceologico e la categoria merceologia (allegato "A" della L.R. 24/2015) qualora prevista nel bando dei prodotti da porre in vendita;
- il posteggio per il quale concorre.

Nel caso in cui la richiesta si riferisca al settore merceologico alimentare l'interessato dovrà autocertificare anche il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art.71 del D. Lgs. n. 59/10. Il requisito per la vendita degli alimentari dovrà essere posseduto dal titolare o legale rappresentante in caso di società ovvero potrà essere indicato un preposto designato in possesso del predetto requisito professionale.

Il Dirigente del Servizio Suap, sulla base delle istanze pervenute, redige entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando la graduatoria e notifica mediante piattaforma di Suap murciano l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Nella formazione della graduatoria il Comune si attiene ai criteri previsti al punto 4 dell'art.30 L.R. 24/2015.

Gli assegnatari di posteggio, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire mediante piattaforma di Suap murciano la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto con il successivo scorrimento della graduatoria.

Il Dirigente del Servizio Suap è tenuto a comunicare l'esito dell'istanza agli altri interessati indicando i termini e l'autorità ai fini dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

La concessione del posteggio ha una durata pari a quella prevista dalla normativa vigente al momento di indizione del bando.

La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.P.

Nello stesso mercato un operatore può essere titolare al massimo di numero 4 posteggi (2 alimentari + 2 non alimentari) per i mercati fino a cento posteggi e n.6 posteggi (3 alimentari + 3 non alimentari) per i mercati con oltre cento posteggi.

La concessione dei posteggi alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie o promozionali ed alle sagre, per i soli giorni interessati, viene rilasciata dal Comune (Servizio Polizia Locale) a seguito di istanze pervenute almeno sessanta giorni prima della manifestazione secondo il calendario ed i criteri stabiliti nel bando annuale.

Articolo 8 – Contenuto del bando per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo "A"

Il bando per la concessione degli stalli di posteggio e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio di tipo "A" nei mercati, posteggi isolati fuori mercato o fiere di nuova istituzione e dei posteggi che si rendono disponibili nei mercati o fiere in attività, deve essere trasmesso a cura del Responsabile del Servizio Suap all'Assessorato Regionale competente entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, al fine della pubblicazione sul B.U.R.P. entro i successivi 30 giorni.

Lo stesso bando deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'area in cui sono ubicati i posteggi, il giorno o i giorni in cui si effettua il mercato o la fiera, il settore merceologico ammesso, le dimensioni dei posteggi da assegnare, le strutture ammesse per l'esercizio dell'attività;
- 2) i seguenti criteri da tenere presente nell'ordine al fine della formulazione della graduatoria, in osservanza della DGR 568/2013:
 - a. maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva, con riferimento all'anzianità di iscrizione Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche cumulata con quella del dante causa al quale è eventualmente subentrato;
 - b. anzianità acquisita nel mercato o fiera alla quale si riferisce la selezione;
 - c. assunzione di impegni da parte del candidato a rendere compatibile il servizio erogato con la tutela dei beni storici, architettonici e paesaggistici;
 - d. qualità dell'offerta, tipologia del servizio fornito, progetti innovativi
 - e. in caso di parità di condizione, anzianità di età.
 - f. in caso di ulteriore parità di condizione ordine di presentazione dell'istanza.

Nelle more della prevista riforma del settore a cura del Parlamento e fatta salva norma sopravvenuta, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sentenze nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato e sentenza n.539/2022 del Tar Lazio ed altre successivamente intervenute da parte della giurisprudenza amministrativa), e conseguentemente dell'indizione di procedure ad evidenza pubblica, il Suap del Comune, esperita la verifica morali, professionali, di iscrizione camerale, d'ufficio ha provveduto al rinnovo delle concessioni in essere presso mercati, fiere e posteggi isolati con validità fino al 31-12-2023.

Articolo 9 – Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

- a) Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.
- b) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- c) E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- d) L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
- e) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
- f) E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- g) E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui tranne nel caso in cui siano stati concessi allo stesso operatore.
- h) E' vietato esporre la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
- i) Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
- j) E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.
- k) E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 0,5 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

- l) E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato vi sia la fornitura di energia elettrica.
- m) E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disc limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
- n) E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
- o) L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
- p) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- q) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- r) E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
- s) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Articolo 10 – Esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/98 e art.31 L.R. 24/2015 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi al SUAP del Comune.

a) nella SCIA il richiedente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. n.59/2010;
- il settore/i o i settori merceologici;
- il rispetto dei CCNL.

inoltre devono essere indicati:

- generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- codice fiscale/partita IVA;
- l'eventuale iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- l'indirizzo PEC o e-mail.

b) L'autorizzazione di tipo "B" abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - alla vendita al domicilio, come definita all'art.28 comma 4 del D. Lgs. n. 114/98 e art.60 L.R. n.24/2015.
- c) Il titolare di SCIA o autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 11 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune e fatto salvo quanto previsto dall'art.4 ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo fino alla categoria N1, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito, per il tempo strettamente necessario ad attendere alle operazioni di vendita, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone individuate all'art.4 del presente regolamento.
5. Presso il Servizio Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale è consentito il commercio in forma itinerante di cui all'art.4.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 12 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione ieti

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune mediante il portale://murgiasviluppo.it.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in concessione su area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di

posteggio, per il periodo residuo della concessione ovvero per il periodo residui del regime transitorio previsto D.G.R. 568 del 28/3/2013.

4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica SCIA .

5. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); al subentrante non vengono trasferite le assenze senza giustificazione fatte dal cedente nell'anno in cui avviene il subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R 24/2015, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la SCIA di subingresso al Suap mediante il portale://murgiasviluppo.it. La SCIA deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente del SUAP mediante il portale://murgiasviluppo.it.

7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della SCIA, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente del SUAP con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC o con notifica.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R 24/2015, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, presenti la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 della L.R 24/2015 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato mediante il portale://murgiasviluppo.it.

Articolo 13 – Sospensione dell'esercizio dell'attività

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio Suap può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - b. il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo dei manufatti di servizio;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Articolo 14 – Revoca/decadenza dell'autorizzazione/scia all'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione tipologia "A" per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata o la SCIA tipologia "B" viene dichiarata decaduta quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione/SCIA non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b. per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, e cioè n° 17 assenze complessive nell'anno solare.
 - c. il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R 24/2015.
 - d. il titolare di autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca/decadenza di autorizzazione/SCIA rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il Dirigente del SUAP accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca/decadenza. Il provvedimento congruamente motivato, è comunicato all'interessato mediante piattaforma "Impresainungiorno. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 15 – Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale 24/2015 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a. Il mercato settimanale ha luogo dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre), fatti salvi gli orari a definirsi con apposita ordinanza sindacale per lo svolgimento di un eventuale mercato straordinario serale ;
 - b. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione/SCIA e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
 - c. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
 - d. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 (nel periodo invernale) e prima delle ore 6.30 (nel periodo estivo) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 (in entrambi i periodi) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è

- tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- e. Entro le ore 14.00 (in entrambi i periodi) tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
 - f. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
 - g. l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle che sono le esigenze dei residenti comprese tra le 08,00 e 22,00 con intervallo obbligatorio nelle ore pomeridiane 14,00 - 16,30,
 - h. per l'attività in forma itinerante comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta senza alcun vincolo temporale di permanenza nella medesima area.

All'uopo, il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii., fissa gli orari di svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

I soggetti muniti della prescritta autorizzazione/SCIA non possono occupare suolo pubblico se non con il proprio mezzo e dunque non possono utilizzare banchi, tavoli, sedie ed attrezzature varie.

- 2. Considerato quanto previsto all'art.9 della L.R. 24/2015 si dà luogo all'anticipazione del mercato al giorno precedente qualora il giorno previsto ricada in uno dei seguenti giorni festivi: Natale, Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 agosto.
- 3. Il Sindaco per motivate esigenze di interesse pubblico, sentite le associazioni di categoria, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Articolo 16 – Produttori agricoli

- 1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio assegnato dopo aver presentato domanda di assegnazione del posteggio riservato alla categoria, secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'avvio dell'attività di vendita è soggetta a SCIA di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.
- 2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e ss.mm. e ii. e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
- 2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva SCIA di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Articolo 17 – Normativa Igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Il Comune è tenuto ad assicurare, tenendo conto delle caratteristiche stradali, nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle zone stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, eventuali allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5, comma 1:
 - a. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b. avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;
 - c. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Prescrizioni particolari:
 - a. Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
 - b. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1,2,3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri

- alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.
- c. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:
- A. carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - B. prodotti di gastronomia cotti;
 - C. prodotti della pesca;
 - D. molluschi bivalvi vivi;
 - E. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
- d. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998.
- e. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
- f. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) b) e c) in occasione di manifestazioni temporanee, come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di prodotti di carne e di altri prodotti di gastronomia, da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate dall'art. 5 dell'ordinanza, per la sola durata della manifestazione.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155.
8. L'attività di vendita, preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione della prescritta SCIA ai sensi del Regolamento 852/2004/CE al Servizio SIAN della ASL competente.
9. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare, come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
10. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.
11. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni previste dall'ordinanza entro il 30 giugno 2005. Per i mercati del centro storico o delle zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza.
12. I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.

CAPO 3 MERCATI

Articolo 18 – Mercati previsti: individuazione e periodo di svolgimento

La tipologia, l'individuazione ed il luogo di svolgimento sono indicate nell'art.3) Capo 1 del presente Regolamento.

Articolo 19 – Trasferimenti - soppressione dei mercati o di posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento totale o parziale può essere disposto dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto all'art. 34 della L.R. 24/2015.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al mercato, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del SUAP sentiti gli interessati.

Articolo 20 – Soppressione del mercato o di posteggi

La soppressione di mercati esistenti può essere disposta dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto all'art. 34 della L.R. 24/2015 al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.P.

Articolo 21 – Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione dei mercati stessi da disporsi con provvedimento del Giunta Comunale o in occasione della redazione del Piano strategico del Commercio.
2. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio ed alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile, alle seguenti condizioni:
 - a. i posteggi devono essere contigui;
 - b. i posteggi devono essere concessi alla medesima ditta;
 - c. la categoria merceologica della merce che si vende deve essere la medesima;
 - d. I posteggi modificati non devono risultare d'intralcio alla circolazione.
3. In caso del solo ampliamento di un posteggio, l'unica caratteristica richiesta è la contiguità.

Articolo 22 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a. anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b. data di iscrizione al R.E.A.;
 - c. priorità dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità, ecc.) secondo quanto previsto all'art.34 della L.R. 24/2015.

Articolo 23 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata

- l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
 3. I singoli posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 50 mq.
 4. Oltre alle concessioni pluriennali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 1, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Articolo 24 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a. maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
 - b. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c. sorteggio, in caso di parità di criteri sopra indicati.
2. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Articolo 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari (spuntisti)

I posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni saranno assegnati in occasione della giornata di svolgimento a soggetti titolari di autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" e "B".

I posteggi si intendono liberi qualora non siano stati occupati dagli assegnatari entro le ore 8,30 della giornata del mercato.

Per l'assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati sarà compilata dal Settore Polizia Locale apposita graduatoria semestrale sulla scorta delle istanze presentate dagli interessati entro il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni anno.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero di presenze dell'operatore sul mercato ovvero numero di volte in cui il soggetto ha partecipato alle "spunte" indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;

- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati sarà effettuata dal personale della Polizia Locale in favore dei commercianti inseriti nella graduatoria e presenti sul mercato.

L'assegnazione, in assenza di soggetti inseriti nella graduatoria, avverrà nel rispetto dei criteri innanzi citati a favore di commercianti presenti sul posto in possesso di autorizzazione.

Articolo 26 – Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti in possesso di delega, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o dei loro collaboratori nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Articolo 27 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni

1. Presso il Comando di Polizia Locale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Articolo 28 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Il Comando di Polizia Locale del Comune provvede a predisporre due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento:
 - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato;
 - b. la graduatoria degli operatori precari “Spuntisti”, distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l’assenza del titolare del posteggio;
 - c. Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dalla Polizia Municipale, sono aggiornate almeno semestralmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati ed alle Associazioni di Categoria.

Articolo 29 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (nel periodo invernale) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 (nel periodo estivo) è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Articolo 29 – Mercati straordinari

1. All’eventuale mercato straordinario potranno partecipare sia gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale cui si riferisce sia gli operatori precari inseriti nella graduatoria degli “Spuntisti”. I mercati straordinari potranno anche svolgersi in orario serale ed in un’area diversa da quella del mercato di riferimento (qualora ve ne fossero le condizioni tecniche), che potrà essere individuata con provvedimento di Giunta Comunale
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario.
2. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

3. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
4. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO 4 FIERE

Articolo 31 Fiere: Individuazione e periodo di svolgimento

Le tipologie di fiere, l'individuazione ed il luogo di svolgimento sono indicate nell'art.3) capo 1 del presente Regolamento.

Articolo 32 Fiere: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi alle fiere

La concessione del posteggio é limitata ai giorni svolgimento della Fiera o Fiera-mercato.

1. I posteggi liberi alle fiere e fiere-mercato verranno assegnati secondo quanto previsto all'art.30 della L.R. 24/2015 ovvero all'art.7 del presente Regolamento. Ogni nuova Fiera o Fiera-mercato rispetterà il presente Regolamento.
2. Qualora alle fiere o fiere-mercato sono previsti dei posteggi riservati alle imprese artigiane ed industriali locali iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o ai produttori agricoli dovranno presentare istanza di partecipazione almeno 60 giorni prima della data fissata secondo il calendario che sarà pubblicato a cura del Dirigente del SUAP entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. L'istanza, in bollo, dovrà essere indirizzata al Settore Affari Generali- Servizio SUAP. Il richiedente deve presentare apposita domanda mediante il portale://murgiasviluppo.it.

Il richiedente inoltre dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

- a. anzianità di presenza effettiva nella fiera, intesa come il numero delle volte che ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b. data e numero di iscrizione al registro delle imprese e al R.E.A.
 - c. categoria merceologica di cui all'allegato "A" della L.R. 24/2015 relativo alla merce che intende porre in vendita.
4. Il Responsabile del Servizio Suap, sulla base delle istanze pervenute appronta la graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva nella fiera, intesa come il numero delle volte che ha effettivamente esercitato nella fiera, nei casi di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte ai fini del computo delle presenze si computano anche le presenze del precedente titolare dell'autorizzazione;
 - anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

- in caso di parità di condizione il più anziano di età;
- in caso di ulteriore parità di condizione, ordine di presentazione dell'istanza presso il Protocollo del Comune.
- notifica con lettera raccomandata A.R. ovvero PEC l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Articolo 33 Vendite a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 3 Aprile 2002 e prescritta SCIA Sanitaria ex Regolamento CEE n.852/04 giusta deliberazione di G.R n. 1924 del 21.10.2008 e ss.mm.ii. presentata ai competenti Uffici dell'Asl ed al Servizio Suap del Comune.

Articolo 34 Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Articolo 35 Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Il Comune può istituire delle Fiere promozionali o specializzate qualora ritenga un presumibile afflusso di consumatori evitando sovrapposizioni con le fiere già esistenti nei Comuni contermini.
3. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
4. Al servizio di vigilanza provvede il Comando di Polizia Locale.
5. Gli orari di carico e scarico della merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area della fiera sono:
 - a. accesso all'area per allestimento strutture: non prima delle ore 9.00;
 - b. vendita: non prima delle ore 10.00;
 - c. termine operazioni di vendita: 23.00;
 - d. sgombero dell'area: non oltre ore 24.00.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.

7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere per non più di 0,50 metri.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Articolo 36 Concessioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, previa delibera di Giunta Comunale che si esprime sull'iniziativa, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n.24/2015, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 della L.R. n.24/2015 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

Capo 5 POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Articolo 37 Descrizione dei posteggi fuori mercato

Le tipologie dei posteggi isolati e l'individuazione sono indicati nell'art.3) capo 1 del presente Regolamento.

Articolo 38 Concessione dei posteggi isolati fuori mercato

La concessione del posteggio pluriennale é assegnata con procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto all'art.30 della L.R. 24/2015 ovvero all'art.7 del presente Regolamento e comunque nel rispetto della normativa vigente al momento dell'indizione della procedura stessa.

I posteggi fuori mercato riservati agli imprenditori agricoli (ex art.4 D.Lvo 228/2001), artigiani (iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane), artisti (per le opere dell'ingegno) o alle Associazioni di commercio equo solidale o portatori di handicap sono assegnati a seguito istanza per una durata massima di 3 anni.

Il Comune provvederà alla pubblicazione di un Bando di concorso riservato ad una delle suddette categorie fissando i criteri per l'assegnazione del posteggio.

L'istanza, in bollo, indirizzata al Servizio SUAP dovrà essere inoltrata nelle forme prescritte, utilizzando il portale di Murgia Sviluppo, completa dei seguenti dati:

- a. generalità complete del richiedente e ragione sociale nel caso di società;
- b. codice fiscale o partita IVA;
- c. indirizzo PEC;
- b. data e numero di iscrizione al registro delle imprese e al R.E.A. (se prevista);
- c. categoria merceologica di cui all'allegato "A" della L.R. 24/2015 relativo alla merce che intende porre in vendita.

Il Dirigente del SUAP, sulla base delle istanze pervenute, appronta la graduatoria tenendo conto dei criteri previsti nel Bando e provvede a comunicare l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

Articolo 39 Trasferimento temporaneo o soppressione di posteggi

1. La soppressione o il trasferimento del posteggio isolato in concessione, prima della scadenza naturale, può essere disposto dalla Giunta Comunale per sopravvenute esigenze di carattere igieniche, veicolari, di ordine pubblico, si salvaguardia di beni artistici, architettonici o naturali.
2. In caso di trasferimento di singolo posteggio devono essere adottate le soluzioni che consentano all'operatore di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di concessione del posteggio fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
4. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del SUAP sentiti gli interessati.

Articolo 40 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio isolato fuori mercato, o i loro collaboratori o i dipendenti in possesso di delega, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto, altrimenti sono considerati assenti.
2. Le operazioni di vendita sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale (1 Ottobre / 30 Aprile) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo (1 Maggio / 30 Settembre).
3. Qualora l'operatore faccia richiesta può essere autorizzato ad esercitare l'attività nelle ore pomeridiane e comunque non oltre le 22,00 con un intervallo obbligatorio dalle ore 14,00 alle ore 16,30.
4. La concessione del posteggio può essere revocata per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare, non giustificato, oltre che per i motivi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

CAPO 6 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 41 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati e per i posteggi isolati fuori mercato.

Articolo 42 Concessioni del posteggio – durata – rinnovo

1. La concessione dei posteggi ai mercati e per i posteggi isolati fuori mercato ha la durata stabilita dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, nelle forme prescritte precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile del Settore SUAP provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 43 Oneri per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone unico patrimoniale secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento Comunale in materia.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto dalla data di rilascio dell'autorizzazione fino al giorno in cui sia prodotta rinuncia da parte della Ditta interessata o emanato provvedimento di revoca o decadenza della concessione relativa al posteggio.
3. Nei mercati dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.
4. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone unico patrimoniale e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
5. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento anticipato mediante versamento con bollettino di conto corrente postale ovvero altra modalità prevista nel regolamento comunale.

Articolo 44 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo

- sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.
2. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.
 3. Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
 4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca o decadenza dell'autorizzazione o SCIA, con le modalità previste dall'art. 14.

Articolo 45 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Servizio SUAP, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica oppure PEC.
5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non sia in regola con il pagamento del canone di cui al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.
6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.



CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste all'art. 61 della L.R. 16 aprile 2015 n.24 che definisce l'entità della sanzione pecuniaria e l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dell'art. 61 della L.R. 16 aprile 2015 n.24, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Articolo 47 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Articolo 48 Rinvio a disposizioni di legge

1. Le tariffe per la concessione di suolo pubblico e l'occupazione di suolo pubblico sono stabilite dal vigente Regolamento Comunale in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24.

Articolo 49 Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti comunali con lo stesso in contrasto.

ALLEGATI

A - Tavola relativa ai mercati

B - Tavola relativa alle fiere

C - Tavola relativa ai posteggi isolati





LEGENDA



BANCARELLA

TAVOLA A – MERCATI







LEGENDA




bancarelle per fiera Santa Croce, Festa Madonna del Carmine e fiera e festa di San Rocco



bancarelle per festa della pentolaccia

TAVOLA B – FIERE e FESTE





LEGENDA

AREA MERCATO MERCI VARIE (LIC. TIPO A)
AREA MERCATO ORTOFRUTTA (LIC. TIPO A)
AREE MERCATO ITINERANTI (LIC. TIPO B)

AREA MERCATI TIPO D MERCI VARIE
AREE MERCATO FIORI

- PIAZZALE NAZARIANTZ LATO VIA SUSCA
- PIAZZALE NAZARIANTZ LATO VIA PARINI
- AREA 1 : VIA NOICATTARO FRONTE VIA GIOVANNI XIII; AREA 2 VIA DELEDDA C/O PIAZZETTA PADRE PIO; AREA 3 VIA ANGELO PENDE INGRESSO STADIIO; AREA 4 PIAZZA BADEN POWELL (ECCETTO GIORNO MERCATO SETT/LE)
- C.so Vittorio Emanuele, Via Marconi, C.so Umberto I, Via Lapenna, Piazza Moro, Via Roma
- AREA ANTISTANTE IL CIMITERO (SP 75 STRADA PER ACQUAVIVA DELLE FONTI)

TAVOLA C – POSTEGGI ISOLATI







PARTE 3[^]

INSEDIAMENTO DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



Art. 1 Finalità e periodo di validità del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni e norme sul procedimento amministrativo relativo all'apertura, il trasferimento di sede, concentrazione e ampliamento della superficie di vendita per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa per le Medie e Grandi Strutture di Vendita del Comune di Casamassima, in conformità alla normativa regionale vigente contenente gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita nonché alle ulteriori direttive ai Comuni in materia di commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi di quanto stabilito dal Titolo II L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento ha validità di tre anni dalla data di approvazione, potrà essere modificato prima di tale scadenza con le stesse modalità dell'approvazione e comunque resterà efficace sino ad eventuale aggiornamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 aprile 2015, n.24, come modificato dalla L.R. n° 12/2018, si definisce quanto segue:

1. per **Decreto**, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
2. per **Legge Regionale**, la Legge Regionale della Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", come modificata dalla L.R. n° 12/2018;
3. per **Regolamento Regionale**, il Regolamento Regionale della Puglia n° 11/2018 "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione";
4. per **Direttive**, le Deliberazioni del Consiglio Regionale Pugliese in materia di commercio;
5. per **Commercio all'Ingrosso**, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
6. per **Commercio al Dettaglio**, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza ...) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita;
7. per **Superficie di vendita** di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è rilevata, per

ciascun esercizio commerciale, dalle tavole allegate al P.U.A. o alla S.C.I.A.;

8. per **Esercizio Commerciale**, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita;
9. per **Esercizi di Vicinato** quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
10. per **Medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. e, in particolare: M1, M2, M3 ;
11. per **Grandi strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq. e, in particolare: G1, G2;
12. per **Centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale e di un'area commerciale integrata è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Non costituisce superficie di vendita, ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali delle medie e grandi strutture di vendita previsti nel presente Regolamento, la superficie destinata a galleria, a servizi ed, in generale, la superficie destinata ad usi diversi da quella di vendita di cui alla lettera b) del presente articolo.
L'attività del centro commerciale può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extracommerciali, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme igienico-sanitarie.
13. per **Aree commerciali Integrate** le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. Più precisamente: "un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.";
14. per **Parco permanente attrezzato** "un'area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.";
15. per **SUAP**, lo sportello unico delle attività produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste

dalla presente legge

16. per **Requisiti morali**, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;
17. per **Requisiti professionali**, i requisiti prescritti dall'art. 6 della legge regionale.
18. Con il termine di:
 - a) **Accorpamento** deve intendersi la situazione nella quale in un esercizio preesistente vanno a riunirsi le attività e le superfici autorizzate di altri esercizi commerciali;
 - b) **Concentrazione** deve intendersi la situazione nella quale, sono riunite le attività e le superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale;
 - c) **Polo Logistico** deve intendersi un'area nella quale sono consentiti interventi volti alla realizzazione di strutture al servizio dell'attività commerciale. In tal senso rientrano anche i servizi terziari, quali quelli effettuati in out-sourcing (trasporti, assicurazioni), nonché quelli consulenziali.
 - d) **SCIA** deve intendersi il documento da trasmettere al Comune che autocertifichi il possesso dei requisiti minimi per l'apertura della struttura di vendita (art. 19 della legge n. 241/1990).
 - e) **SCIA unica** deve intendersi il documento amministrativo che autocertifichi, oltre ai requisiti minimi, anche altri requisiti (ambientali, urbanistici, igienico sanitari, ecc.) idonei per l'avvio dell'attività commerciale (art. 19bis, comma 2, della legge n. 241/1990).

In particolare:

“Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP. Il SUAP che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

f) Comunicazione

Produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune.

Art. 3 Classificazione degli esercizi commerciali

Conformemente al disposto dalle LL.RR. n. 24/2015 e 12/2018, ed a maggiore integrazione di quanto riportato al precedente art. 2 :

1. I settori merceologici sono i seguenti: settore alimentare/misto e non

Ai soli fini della definizione degli standard urbanistici, i settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT – ATECO, sono i seguenti:

- a. settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
- b. settore non alimentare beni per la persona comprendente:
i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- c. settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente:
i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- d. settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c).

2. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a. esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b. medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
 - I. M1. medie strutture di livello locale con superficie vendita da 251 a 400mq e da 401 a 600 mq;
 - II. M2. medie strutture intermedie con superficie vendita da 601 a 1.500 mq;
 - III. M3. medie strutture attrattive con superficie vendita da 1501 a 2500 mq.;
- c. grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:
 - I. G1 grandi strutture con superficie vendita da 2.501 a 4.500 mq;
 - II. G2 grandi strutture con superficie vendita da 4.500 mq. a 15.000 mq.

(*) Si precisa che, a seguito del d.lgs. n. 222/2016, per le nuove medie strutture di vendita, ai fini del titolo abilitativo, si terrà conto del parametro della superficie di vendita, se inferiore o superiore a mq. 400.

3. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) strutture isolate:

esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.;

b) centro commerciale:

costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita.

In particolare:

b.1 – di vicinato: programmati all'interno della pianificazione comunale delle medie strutture di vendita e composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq;

b.2 – di interesse locale: con una superficie di vendita complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

Il centro commerciale di interesse locale, per il comune di Casamassima con popolazione residente inferiore a 20 mila abitanti, è programmato dalla Regione;

b.3 – intermedi: con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq. Ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3;

b.4 – provinciali: con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino a mq. 25.000 ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria "grandi strutture G2". Sono programmati dalla Regione attraverso il regolamento b) "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita";

c) area commerciale integrata:

un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti. Le aree commerciali integrate di cui al *punto c), comma 4, dell'art. 5 della legge regionale 24/2015* sono così classificate:

a) *Piccole*: in un'area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha. Possono includere esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4.000. L'area commerciale integrata piccola non può contenere centri commerciali di vicinato;

b) *intermedie*: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale compresa tra 2 e 5 Ha con superficie di vendita complessiva fino a mq. 10.000;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.

d) parco permanente attrezzato:

un'area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.

4. **Attuale consistenza della rete distributiva**

Per quanto riguarda il **COMMERCIO AL DETTAGLIO** sono attivi sul territorio comunale **n.28 fra medie e grandi strutture di vendita**, così distinte:

**GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: PARCO COMMERCIALE**

Nr.	Ditta/Ragione Sociale/Denominazione Sociale	Insegna	GSV MSV	Settore merceologico	Superficie di Vendita (mq).	Ubicazione
1	S.I.B. SRL	LEROY MERLIN	G2	NON ALIMENTARE	7000	PARCO COMMERCIALE
2	IOVEM SRL	SPAZIO CONAD	G2	ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	6.284	PARCO COMMERCIALE
3	PRIMARK	PRIMARK	G1	ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	4.500	PARCO COMMERCIALE
4	COIN Srl	COIN	G1	NON ALIMENTARE	3086	PARCO COMMERCIALE
5	DECATHLON ITALIA SRL	DECATHLON	G1	NON ALIMENTARE	3000	PARCO COMMERCIALE
6	H&M HENNES & MAURITZ SRL	H&M	G1	NON ALIMENTARE	2909	PARCO COMMERCIALE
7	MEDIAMARKET SPA	MEDIAWORD	M3	NON ALIMENTARE	2450	PARCO COMMERCIALE
8	MAISON DU MONDE ITALIE SPA	MAISON DU MONDE	M3	NON ALIMENTARE	2300	PARCO COMMERCIALE
9	IRIS MOBILI - SRL	MONDOCONVENIE NZA	M3	NON ALIMENTARE	2500	PARCO COMMERCIALE
10	P&D TRADING SRL	SENSO UNICO	M2	NON ALIMENTARE	862	PARCO COMM.LE - IL BARICENTRO
11	TATA ITALIA SPA	TATA	M2	NON ALIMENTARE	1500	PARCO COMMERCIALE
12	OVS SPA	OVIESSE	M2	NON ALIMENTARE	1387	PARCO COMMERCIALE
13	TEDDY SPA	TERRANOVA	M2	NON ALIMENTARE	650	PARCO COMMERCIALE
14	PIAZZA ITALIA SPA	PIAZZA ITALIA	M2	NON ALIMENTARE	1052	PARCO COMMERCIALE
15	FORTISSIMO SRL	FORTISSIMO	M2	NON ALIMENTARE	976	PARCO COMMERCIALE
16	ZARA ITALIA SRL	ZARA	M2	NON ALIMENTARE	1203	PARCO COMMERCIALE
17	SCARPE & SCARPE SPA	SCARPE & SCARPE	M2	NON ALIMENTARE	1706	PARCO COMMERCIALE
18	CAPRI SRL	ALCOTT	M1	NON ALIMENTARE	533	PARCO COMMERCIALE
19	STRADIVARIUS ITALIA SRL	STRADIVARIUS	M1	NON ALIMENTARE	267	PARCO COMMERCIALE
20	BERSHKA ITALIA SRL	BERSHKA	M1	NON ALIMENTARE	462	PARCO COMMERCIALE
21	FINLIBRI SRL	FELTRINELLI	M1	NON ALIMENTARE	434	PARCO COMMERCIALE
22	PRENATAL SPA	PRENATAL	M1	NON ALIMENTARE	340	PARCO COMMERCIALE
23	GIT SRL	TOYS CENTER	M1	NON ALIMENTARE	494	PARCO COMMERCIALE
24	CONSALIS SRL	POLTRONE SOFA'	M1	NON ALIMENTARE	440	PARCO COMMERCIALE

**MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEL CENTRO ABITATO**

Nr.	Ditta/Ragione Sociale/Denominazione Sociale	Insegna	GSV MSV	Settore merceologico	Superficie di Vendita (mq).	Ubicazione
1	GEODESIA SRL	CARREFOUR	M1	ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	600	CENTRO ABITATO
2	CITRE SRL	TODIS	M2	ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	916	CENTRO ABITATO
3	GM SRL	CASA & MODA	M2	NON ALIMENTARE	1473	CENTRO ABITATO
4	MULTICEDI SRL	DECO	M2	ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	1323	CENTRO ABITATO

Art. 4 Suddivisione del territorio in zone commerciali

Ai fini della presente pianificazione e dei futuri insediamenti commerciali, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone così come configurate:

Zone	
1	Centro Storico Antico, tipizzata dal vigente strumento urbanistico generale come zona omogenea “A” ex DM 1444/68
2	zona edificata, così come tipizzata dal vigente strumento urbanistico generale (zona B ex DM 1444/68)
3	zona di espansione, così come tipizzata dal vigente strumento urbanistico generale (zona C ex DM 1444/68);
5	Zone per attività produttive tipizzate dal vigente strumento urbanistico come “DIP”

Art. 5 Sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita

Per quanto previsto dal R.R. n° 11/2018 e dalle LL.RR. n° 24/2015 e n° 12/2018 ed in base al principio della libera iniziativa economica privata considerata l'evoluzione normativa, si stabilisce quanto segue:

A) Le medie e grandi strutture di vendita già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto a continuare l'attività nei locali per i quali è stata rilasciata la relativa autorizzazione amministrativa (ad oggi n.8 dettagliatamente indicate nella relazione generale del presente D.S.C.).

B) Nuove Medie e Grandi Strutture di Vendita

Sulla base dell'analisi della rete distributiva esistente, del vigente P.R.G., del principio di tutela della concorrenza, dei profili connessi al traffico, alla viabilità, alla dotazione di parcheggi, alla densità abitativa di ogni zona di cui innanzi, degli usi delle abitudini dei consumatori, si definiscono, per ogni zona commerciale, le caratteristiche delle nuove medie e grandi strutture di vendita autorizzabili, senza alcun contingente, con riferimento alla classificazione di cui all'art.3 del presente D.S.C.:

Relativamente alla zona commerciale 1:

- medie strutture aventi superficie di vendita sino a mq. 400, sia alimentari/miste che non alimentari sono sempre concedibili sia se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano sia come nuove aperture sia come trasferimenti, nel rispetto della conformità urbanistica dell'area e delle dotazioni di parcheggio prescritte;

Relativamente alla zona commerciale 2

- nuove medie strutture aventi superfici di vendita fino a mq. 600, sia alimentari/miste che non alimentari, sono sempre concedibili, sia se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano sia come nuove aperture sia come trasferimenti, nel rispetto della conformità urbanistica dell'area e delle dotazioni di parcheggio prescritte;

Relativamente alla zona commerciale 3

- nuove medie strutture aventi superfici di vendita fino a mq. 900, sia alimentari/miste che non alimentari, sono sempre concedibili, sia se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano sia come nuove aperture sia come trasferimenti, nel rispetto della conformità urbanistica dell'area e delle dotazioni di parcheggio prescritte.

Relativamente alla zona commerciale 4

- nuove medie strutture aventi superfici di vendita fino a mq. 1500, sia alimentari/miste che non alimentari, sono sempre concedibili, sia se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano sia come nuove aperture sia come trasferimenti, nel rispetto della conformità urbanistica dell'area e delle dotazioni di parcheggio prescritte.

Relativamente alla zona commerciale 5

- nuove medie strutture aventi superfici di vendita fino a mq. 2500, sia alimentari/miste che non alimentari, sono sempre concedibili, sia se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano sia come nuove aperture sia come trasferimenti, nel rispetto della conformità urbanistica dell'area e delle dotazioni di parcheggio prescritte.

In questa ultima zona è possibile l'insediamento di grandi strutture di vendita, il cui processo autorizzativo è di competenza della Regione ed in conformità alla normativa di settore prevista.

Art. 6 Dotazione di aree di parcheggio

A - Criteri di localizzazione e organizzazione dei parcheggi di pertinenza per le medie strutture di vendita

I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.

Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità dei

seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.

Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. Di superficie di vendita, sono i seguenti:

	M1 MQ. 251-600	M2 MQ. 601-1.500	M3 MQ. 1.500-2.500
Alimentare/Misto	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
Non Alimentare Beni Persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1 mq.
Non Alimentare Altri Beni	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.
Non Alimentare Beni Basso Impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, mediante apposita convenzione, esclusivamente per gli interventi previsti nelle zone omogenee urbanisticamente tipizzate dal vigente PRG come B) (zone urbanizzate), si può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.

La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.

Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario"

L'importo del contributo per la monetizzazione delle aree a parcheggi pertinenziali a carico del soggetto richiedente è fissato in €/mq, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione di G.C..

B – Cambiamento merceologico

Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinentiali.

Art. 7 Correlazione tra titolo abilitativo edilizio e autorizzazione amministrativa e integrazione con le norme urbanistiche

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
3. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 8 Requisiti di esclusione/accesso all'attività

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del D.Lgs. n° 59/2010, dal R.R. n. 11/2018 e dall'art. 5 della L.R. n. 24/2015, come modificato dalla L.R. n° 12/2018, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
 - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
 8. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice di Procedura Penale, dall'articolo

10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale per coloro che hanno commesso una delle fattispecie delittuose sopra esaminate permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio del settore alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- ⇒ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province;
 - ⇒ avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
 - ⇒ In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.

Art. 9 Autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. Nel Comune di Casamassima è possibile l'apertura di nuove medie strutture di vendita di tipo M1, M2, M3, così come il trasferimento, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione del settore merceologico di esercizi già in attività, nei limiti di superficie consentita e nel rispetto della dotazione di parcheggi fissata dalle norme del presente Regolamento.
2. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate con le modalità fissate dalla vigente normativa, utilizzando l'apposita piattaforma **<https://murgiasviluppo.it>**

Le domande sono istruite secondo le procedure previste dallo Sportello Unico per le Attività produttive del SUAP associato del Sistema Murgiano.

Art. 10 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento, per l'ampliamento della superficie di vendita e per l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita, il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale **<https://murgiasviluppo.it>**. L'apertura, trasferimento, ampliamento, per sub ingresso, se riferita a media struttura alimentare, è soggetta alla SCIA unica. La comunicazione/SCIA unica deve essere trasmessa tramite il portale **<https://murgiasviluppo.it>**.

2. In caso di richiesta di autorizzazione per il permesso a costruire, la richiesta medesima deve intendersi anche come richiesta all'apertura di una media struttura di vendita, se concedibile.
3. La domanda deve essere trasmessa tramite il SUAP associato del Sistema Murgiano al portale **<https://murgiasviluppo.it>**. e deve contenere:
 - Gli estremi catastali dell'immobile;
 - L'indicazione dei dati di proprietà dell'immobile;
 - L'indicazione degli estremi del certificato/attestazione di agibilità.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà, tramite il SUAP associato del Sistema Murgiano, a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento.

Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e professionali) e alla raccolta dei pareri dell'ufficio di urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà la pratica all'ufficio igiene e sanità pubblica, per le verifiche di propria competenza.
6. Entro ottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a proporre al Responsabile del Servizio il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di eventuale diniego.
 7. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, ovvero, per le nuove costruzioni, entro 36 (trentasei) mesi dal rilascio del permesso a costruire.

Art. 11 Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di una media struttura di vendita il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale **<https://murgiasviluppo.it>**, e deve contenere:
 - Gli estremi catastali dell'immobile;
 - L'indicazione dei dati di proprietà dell'immobile;
 - L'indicazione degli estremi del certificato/attestazione di agibilità;
 - Perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - la superficie adibita a parcheggio o la certificazione per la monetizzazione, ove prevista;

- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
 - la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;
 - planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì indicare, ove previste, le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
2. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il SUAP associato del sistema murgiano, trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.
 3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà, tramite il suap associato, a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
 4. Per l'istruttoria della pratica, il suap del sistema murgiano, provvederà alla raccolta dei prescritti pareri degli uffici competenti e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà la pratica all'ufficio igiene e sanità pubblica, per le verifiche di propria competenza.
 5. Entro ottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a proporre al Responsabile del Servizio il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di eventuale diniego.
 6. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità.

Art. 12 Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento e/o accorpamento di superficie di vendita delle medie strutture

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve presentare al Comune, per il tramite del suap del sistema murgiano, apposita domanda così come esplicitata al punto 1 del precedente art. 11.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà contenere:
 - a. Gli estremi catastali dell'immobile;

- b. L'indicazione dei dati di proprietà dell'immobile;
 - c. L'indicazione degli estremi del certificato/attestazione di agibilità;
 - d. Perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - la superficie di vendita del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e indicazione della superficie di vendita del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento;
 - la superficie adibita a parcheggio. (gli standard di parcheggio dovranno essere verificati per la sola parte oggetto di richiesta di ampliamento della superficie di vendita);
 - l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita a seguito dell'ampliamento;
 - la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;
 - e. planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il SUAP del sistema murgiano, trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
- a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il SUAP provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l'istruttoria della pratica, il SUAP del sistema murgiano, provvederà alla raccolta dei prescritti pareri degli uffici competenti e, limitatamente al settore alimentare, dell'ufficio igiene e sanità pubblica.
6. Entro ottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a proporre al Responsabile del Servizio il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di eventuale diniego.
7. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga ampliato entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa salvo in caso di comprovata impossibilità.

Art. 13 Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'estensione di settore merceologico delle medie strutture

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'estensione di settore merceologico il richiedente deve presentare al comune apposita domanda tramite il portale **<https://murgiasviluppo.it>**, e deve contenere:
 - a. Gli estremi catastali dell'immobile;
 - b. L'indicazione dei dati di proprietà dell'immobile;
 - c. L'indicazione degli estremi del certificato/attestazione di agibilità;
 - d. perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - ⇒ la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - ⇒ la superficie adibita a parcheggio. Gli standard di parcheggio dovranno essere quelli richiesti dal settore merceologico oggetto di estensione;
 - e. planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all'estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
2. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il SUAP trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.
3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il SUAP provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
4. Per l'istruttoria della pratica, il SUAP provvederà alla raccolta dei prescritti pareri degli uffici competenti e, limitatamente al settore alimentare, trasmette la pratica all'ufficio igiene e sanità pubblica, per le verifiche di propria competenza. Nel caso di estensione al settore alimentare, il responsabile del provvedimento provvederà anche all'accertamento dei requisiti professionali.
5. Entro ottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a proporre al Responsabile del Servizio il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di eventuale diniego.
6. L'autorizzazione all'estensione di settore merceologico è revocata qualora l'estensione stessa non venga attivata entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo in caso di comprovata impossibilità.

7. L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di un esercizio commerciale non alimentare è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l'inserimento del settore alimentare.

Art. 14 Procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso delle medie strutture

1. L'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione al Comune tramite il portale <https://murgiasviluppo.it>.
2. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il SUAP provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.
3. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare/misto, requisiti professionali).

Art. 15 Procedimento amministrativo per la cessazione di attività delle medie strutture

La cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al comune tramite il portale <https://murgiasviluppo.it>.

In caso di cessazione di attività autorizzata, il subentrante può:

- a) continuare l'attività originariamente autorizzata se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
- b) avviare una nuova attività con merceologia diversa da quella esercitata da precedente gestione. In tal caso l'autorizzazione verrà concessa come per media struttura di vendita, nel rispetto dei requisiti previsti per legge.

Art. 16 Procedimento amministrativo per l'apertura di grandi strutture di vendita (G1 e G2)

1. Le autorizzazioni all'apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita del settore alimentare, misto, non alimentare possono essere rilasciate, fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e delle dotazioni di parcheggio, nella zona 5 di cui all'art.4 del presente Regolamento, in conformità al vigente strumento urbanistico comunale generale e alle determinazioni regionali.
2. La domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita deve essere inoltrata al S.U.A.P. del Comune e alla Regione ed è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana e del Comune. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione.

3. Le domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita devono contenere la seguente documentazione:
 - a. relazione relativa all'ubicazione e alle caratteristiche dell'intervento proposto, accompagnata dalla rappresentazione grafica dell'insediamento e dalla indicazione della tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve contenere l'attestazione da parte del progettista inerente agli eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate e circa l'effettiva sussistenza degli standard urbanistici relativi all'intervento;
 - b. relazione sulle caratteristiche e sull'articolazione della struttura complessa con copia dei modelli, predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, riferiti alle grandi e medie strutture;
 - c. dichiarazione del tecnico progettista attestante la compatibilità urbanistica dell'area di insediamento, nonché conformità e compatibilità paesaggistiche dell'intervento;
 - d. attestazione dell'avvenuta presentazione presso l'autorità competente della documentazione relativa all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e. relazione di verifica di compatibilità della struttura con gli obiettivi di programmazione. La relazione include i dati sulla dotazione di servizio al consumatore nell'area oggetto di domanda, l'impatto sulla rete distributiva esistente e le ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - f. valutazione di impatto sulla viabilità dell'area contenente: individuazione della parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dalla attività commerciale oggetto della domanda; la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza; le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale garantendone la sicurezza;
 - g. atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, come previsto dall'articolo 17, comma 10 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015. Qualora il proponente intenda avvalersi della rateizzazione prevista dall'articolo 17, comma 11, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, l'atto contiene anche il cronoprogramma e le cause di eccezionale e comprovata necessità a sostegno della rateizzazione.
4. Le richieste di autorizzazione sono inviate al servizio S.U.A.P. del Comune compilando la modulistica all'uopo predisposta sul portale <http://murgiasviluppo.it/>; possono essere compilate direttamente dal titolare dell'attività, da un professionista o un altro soggetto munito di procura speciale (art.12, comma 2 Regolamento Regionale n. 11/2018).
5. In caso di incompletezza della documentazione gli enti competenti richiedono all'interessato per una sola volta l'integrazione della documentazione presentata che deve essere inviata con le stesse modalità previste dal comma 3. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di integrazione, senza che sia pervenuta la documentazione integrativa, la domanda decade in quanto incompleta.

6. L'ufficio tecnico comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda completa, trasmette alla Provincia e alla Regione le valutazioni di conformità della stessa alle proprie normative urbanistiche e paesaggistiche. Le valutazioni di conformità devono contenere il riferimento dettagliato alle caratteristiche dell'iniziativa, ai contenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di piano ed all'area interessata dall'iniziativa commerciale, attestando la conformità urbanistica dell'intervento. La valutazione deve precisare la localizzazione, la viabilità, la dotazione dei parcheggi, le eventuali difformità riscontrate; l'esistenza di vincoli, limiti posti a tutela di zone, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale.
7. Il Comune trasmette altresì l'esito delle procedure di verifica di VIA e, in caso si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, l'eventuale parere favorevole conclusivo della conferenza di servizi presso la Regione è emesso condizionandone gli effetti all'esito favorevole delle procedure di V.I.A. da condursi con le modalità e i termini fissati dall'articolo 27 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale". Il provvedimento conclusivo di V.I.A. è trasmesso alla Sezione Attività Economiche per la verifica delle eventuali modifiche come previsto all'articolo 14, comma 5 del Regolamento Regionale n. 11/2018.
8. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la Regione, Sezione Attività Economiche, convoca la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, comunicando, il termine entro il quale la domanda deve ritenersi accolta in applicazione dell'articolo 17, comma 9, lettera d) della Legge.
9. La Conferenza, ai fini dell'espressione del proprio parere, può chiedere precisazioni e chiarimenti senza sospensione dei termini. Ai fini dell'espressione del proprio parere nella Conferenza di servizi la Sezione regionale Attività Economiche acquisisce, per iscritto preliminarmente, senza modifica dei termini di legge, il parere della Sezione Regionale all'Urbanistica e, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nel caso in cui il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica, ex articolo 146 del D. L.vo 42/2004.
10. Il regolamento di programmazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevede apposite procedure per l'esame delle domande concorrenti.

Art. 17 Conferenza di servizi ed esame della domanda

1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune, la Città Metropolitana e la Regione.
2. Per la Regione, oltre al Responsabile del Servizio della Sezione Attività Economiche o suo delegato che partecipa con diritto di voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare rappresentanti di altre Sezioni competenti in materia di Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, senza diritto di voto.
3. Ciascun rappresentante di Regione, Città Metropolitana e Comune può essere accompagnato dai relatori tecnici senza diritto di voto.



4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto:
 - a. i rappresentanti del Comune con termini;
 - b. un rappresentante della C.R.C.U., (Consulta Regionale Consumatori e Utenti);
 - c. un rappresentante delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015.
5. La Conferenza si svolge in seduta pubblica, ma partecipano ai lavori, oltre agli Enti con diritto di voto, soltanto i soggetti di cui al precedente comma 4.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Sezione Attività Economiche.
7. La Conferenza di servizi verifica, alla luce della documentazione presentata dal richiedente e verificata dal Comune competente per territorio, la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'insediamento proposto nonché la rispondenza alla programmazione regionale o, ove richiesta, alla programmazione comunale.
8. In particolare la Conferenza verifica:
 - d. l'esistenza di una destinazione d'uso urbanistica compatibile con l'insediamento previsto;
 - e. la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
 - f. la presenza di standard di parcheggio adeguati a quanto previsto dall'art. 2 e dei requisiti di accessibilità di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 11/2018;
 - g. l'esistenza ed i risultati della procedura di verifica di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, valutando l'adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti favorevoli sull'ambiente.
9. La Conferenza può acquisire relazione dell'Osservatorio Regionale per il Commercio sulle domande in esame.
10. La Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni, o contrario al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il parere contrario della Regione non consente al Comune il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
11. Il parere positivo, contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio della successiva autorizzazione ed in particolare:
 - h. la tipologia della struttura di vendita;
 - i. la superficie di vendita complessiva e suddivisa per i diversi settori merceologici. Nel caso di strutture complesse contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e grandi strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli esercizi di vicinato.
12. Restano ferme le norme vigenti in materia di attività edilizia ai fini del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo.

Art. 18 Procedure di monitoraggio e controllo

1. In caso di parere positivo della Conferenza dei servizi il Comune è tenuto al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro trenta giorni dalla chiusura della Conferenza di servizi.
2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione commerciale e il titolo edilizio vengono rilasciati con le eventuali prescrizioni decise dalla Conferenza di servizi.
3. Il richiedente deve comunicare al Comune e alla Regione eventuali modifiche del progetto o del titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede di rilascio dell'autorizzazione, che riguardino: la disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superfici di vendita, gli standard delle dotazioni di parcheggio, i requisiti di accessibilità.
4. In caso di modifiche sostanziali riguardanti:
 - a. le modalità insediative;
 - b. l'ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita;
 - c. l'aggiunta del settore merceologico alimentare;
 - d. la dotazione degli standard di parcheggio;
 - e. le condizioni e prescrizioni della conferenza dei servizi, la Regione riconvoca la Conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.
5. La Conferenza che si esprime sulle modifiche di cui al comma 4 segue le procedure previste dal Regolamento Regionale 11/2018. Per la data del silenzio assenso fa fede la consegna della PEC alla Sezione Regionale Attività Economiche. Nel caso in cui la conferenza venga convocata d'ufficio, i centottanta giorni, previsti dall'articolo 17, comma 9, lettera d) della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, decorrono dalla data della prima riunione della conferenza.
6. In caso di mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i termini previsti dalla Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, in assenza di provvedimenti di proroga di cui all'articolo 17, commi 14 e 14 bis della Legge, il Comune è tenuto a comunicare alla Regione i provvedimenti di revoca conseguenti.
7. In caso di attivazione non completa dell'autorizzazione entro il termine previsto dall'articolo 17 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, la superficie di vendita autorizzata viene ridotta dal Comune a quella effettivamente esercitata.
8. L'interessato comunica al Comune e alla Regione, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, la data di attivazione dell'autorizzazione oggetto di esame in conferenza di servizi. Il Comune trasmette, altresì, alla Regione una relazione attestante la verifica del rispetto delle prescrizioni decise dalla conferenza di servizi e di tutti gli impegni assunti con l'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 10, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015.

Art. 19 Proroghe delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita

1. La richiesta di proroga dell'attivazione o della sospensione dell'autorizzazione di grandi strutture di vendita deve contenere l'indicazione delle cause di comprovata necessità che hanno impedito l'apertura e le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli all'apertura.
2. La proroga per l'attivazione o per la sospensione dell'autorizzazione di grandi strutture di vendita collocate all'interno di grandi strutture di vendita complesse segue le procedure ed i tempi delle strutture complesse in cui le stesse sono inserite.
3. La richiesta di proroga dell'attivazione dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita deve essere trasmessa alla Sezione Regionale Urbanistica solo nel caso in cui, rispetto al progetto originario, siano intervenute modifiche sostanziali come definite all'articolo 14, comma 5 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015.
4. In caso di modifiche al progetto originario, la domanda di proroga viene inviata anche alla Sezione regionale Urbanistica per la verifica degli standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti urbanistici, paesaggistici, ambientali e di accessibilità.
5. La richiesta di proroga presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 14 bis, della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015 deve contenere:
 - a. dichiarazione giurata del promotore che indichi le singole superfici di vendita già commercializzate;
 - b. perizia tecnica giurata inerente lo stato d'avanzamento del procedimento edilizio del progetto.
6. Il Comune verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e l'avvenuta sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015.
7. Per le strutture autorizzate prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, l'atto unilaterale d'obbligo viene sottoscritto in sede di domanda di proroga con riferimento alla sola superficie di vendita ancora da attivare.

Art. 20 Semplificazioni per le autorizzazioni di grandi strutture di vendita

1. Le autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento, la trasformazione di una grande struttura di vendita, di un centro commerciale di un'area commerciale integrata seguono le stesse procedure delle nuove autorizzazioni.
2. Non comporta la verifica di compatibilità ambientale il rilascio di autorizzazione per modifiche realizzate senza aumento delle volumetrie esistenti.
3. Per l'ampliamento di una struttura ubicata in un centro storico non si applicano le norme sull'accessibilità.

Art. 21 Inserimento e ampliamento di settori merceologici

1. L'autorizzazione, all'interno di strutture isolate o strutture complesse di medie strutture di vendita con maggiore carico urbanistico, entro i limiti del 10% delle superfici di vendita del complesso, non comporta mutamento del settore merceologico della struttura.
2. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Le modifiche delle grandi strutture di vendita vengono sempre trasmesse al Comune e alla Regione anche nel caso in cui sia prevista solo la comunicazione o la SCIA.
4. Resta in ogni caso l'obbligo di dotazione degli standard di parcheggio come definiti al Titolo I del Regolamento Regionale n. 11/2018.

Art. 22 Trasferimenti e trasformazioni

1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all'interno del Comune sono consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e con le procedure della Conferenza di servizi prevista dall'articolo 17 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015.
2. Sono vietati i trasferimenti di grandi strutture autorizzate all'interno di centri commerciali, di aree commerciali integrate o parchi commerciali al di fuori degli stessi.
3. Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4. Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione.
5. La conferenza di servizi prevista dall'articolo 17 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015 si esprime sulle trasformazioni di grandi strutture di vendita che, senza modifica delle superfici di vendita e superfici complessive, comportino un aumento degli standard di parcheggi asseverati in sede di Conferenza di servizi da parte della Sezione regionale Urbanistica. Negli altri casi la procedura è curata dal Comune che dà notizie sull'esito alla Regione. Gli standard di parcheggio sono attestati dal tecnico progettista e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
6. La concentrazione e l'accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi strutture sono consentiti nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo programmati dalla Regione o, nel caso di grandi strutture di interesse locale, nei limiti programmati dal Comune competente per territorio.

Art. 23 Domande concorrenti

1. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Comune nello stesso mese di calendario e corredate a norma. A tale fine si tiene conto della data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale digitalizzato.

2. Le domande concorrenti sono esaminate tenendo conto della cronologia di presentazione.

Art. 24 Procedure per l'autorizzazione dei centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale e di un'area Commerciale integrata, necessitano:
 - a. di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;
 - b. di autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
2. L'autorizzazione inerente al Centro Commerciale ha valore essenzialmente quantitativo, in termini di superficie di vendita complessiva eventualmente suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare e di consenso alla sua realizzazione.
3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione che ne descrive esattamente la composizione delle varie attività e funzioni previste con indicata, a fianco di ciascuna, la relativa superficie; per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico. La domanda può essere presentata da un unico promotore o congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi, purché associati per la creazione del centro commerciale. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante nominato dagli stessi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio della domanda.
4. La domanda deve essere corredata di una planimetria con indicazione della superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto, che devono essere indicate singolarmente, nonché delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.
5. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.
6. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati ed aventi titolo provvederanno a richiedere al Comune il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni per ognuno degli esercizi (rispettivamente medie strutture o esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale stesso utilizzando la medesima procedura.
7. I procedimenti di autorizzazione di cui al precedente comma 6 devono concludersi in 90 giorni dal ricevimento o arrivo, ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono

assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge.

8. Sono definiti con autonomi atti e procedure di competenza comunale, contemporaneamente o successivamente necessari: l'attivazione, le variazioni, le cessazioni, dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale, nel rispetto delle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale.

Art. 25 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

1. non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ed entro due anni per le grandi strutture, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità;
2. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
3. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;

Art. 26 Esercizio abusivo dell'attività e chiusura dell'esercizio

1. Si ha esercizio abusivo dell'attività commerciale qualora l'attività commerciale sia esercitata senza il possesso dell'autorizzazione.

In caso di esercizio abusivo dell'attività è disposta la chiusura immediata dell'esercizio di vendita oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.61 L.R. 24/2015 e ss.mm.ii..





PARTE 4[^]

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI



Premessa

Il Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e le successive modificazioni hanno dettato le nuove norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, assegnando ai Comuni numerose competenze e chiamandoli a svolgere un ruolo fondamentale; in particolare al Comune spetta:

- Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti;
- Ricevere la comunicazione in caso di trasferimento della titolarità di un impianto;
- Stabilire i criteri per l'assegnazione di eventuali aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti;
- Rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a esclusivo uso di impresa produttiva e di servizi, con o senza attività non-oil;
- Sottoporre a verifica gli impianti in esercizio con lo scopo di accertare la compatibilità con la normativa urbanistica e ambientale, normativa antincendio, con la viabilità e il traffico urbano ed extraurbano e quindi con la sicurezza e stradale e dei beni di interesse storico e architettonico.

Successivamente, la materia è stata interessata da una profonda evoluzione legislativa, di matrice comunitaria, sia in ambito nazionale (D.L. 98/11, L. 27/12, L. 124/17) che regionale (L.R. 24/2015 e R.R. 11/2019 e L.R. 42 del 2017), ispirata essenzialmente alla liberalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti, con l'eliminazione di ogni contingente numerico, vincolo e limite sia di distanza fra impianti sia di orari e turni di apertura, al fine di garantire la massima diffusione di tali impianti sul territorio per garantire agli utenti un rapido ed efficiente approvvigionamento dei carburanti ed una più agevole accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.

Quanto sopra, tuttavia, nel doveroso contemperamento di due principi costituzionali e cioè, da un lato, la libera esplicazione delle attività economiche (art.41 Cost.) e, dall'altro, la tutela della sicurezza pubblica e della salvaguardia del territorio e dei vincoli paesaggistici e ambientali (art.9 Cost.).

In ambito regionale, sono intervenuti la L.R. 24 del 2015, aggiornata dalla L.R.12/2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.239/2016, il relativo regolamento attuativo n.11 del 2019 che contengono l'intera disciplina del sistema.

Uno dei punti fondamentali della normativa vigente è la redazione da parte dei Comuni di appositi Regolamenti in materia che contengano la disciplina della materia a livello locale, nel rispetto di quella nazionale e regionale.

A tal fine, il SUAP ha preliminarmente proceduto alla ricognizione della rete distributiva esistente, per rilevarne il posizionamento dal punto di vista urbanistico e l'impatto che gli impianti medesimi hanno sul traffico e la viabilità.

Ad oggi gli impianti esistenti sul territorio comunale sono n.13, localizzati come segue:

- n.2 nel centro abitato;
- n.2 nel parco commerciale;
- n.9 su strade extraurbane.

Si riporta di seguito il prospetto analitico

RILEVAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

n.	INSEGNA	UBICAZIONE IMPIANTO
1	I.P.	Via Bari/via Libertà
2	Q8	Via Pirandello
3	Iperstaroil	Rondò via Noicattaro-Parco Commerciale-
4	IP	Parcheggio Interno- Parco Commerciale
5	IP	S.P. 84 Km 3+0,40 per Adelfia/Rutigliano
6	Dill's	S.P. 84 Km 4+500 per Adelfia/Rutigliano
7	Eni	S.S. 100 Km 17+500
8	IP	S.S. 100 Km 14+830
9.	Q8	S.S. 100 Km 19+164
10	DE SAL	S.S. 100 Km 20+296
11	IP	S.P. Sammichele/Acquaviva Km 4+196
12	EDISON	Strada Valenzano/Pacif. snc
13	ENI	S.S. 100 Km 20+123

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza del Comune in materia di impianti distributori di carburanti per autotrazione allo scopo di razionalizzarne il sistema, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Esso si pone quale diretta applicazione dell'art.12 del Codice del Commercio di cui alla L.R.24 del 2015 e ss.mm.ii. secondo cui *"1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, 12 si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di

carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

3.omissis.....

4. **Il comune definisce:** a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; **c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;** d)omissis”;

2. Il Settore comunale incaricato di istruire le pratiche e di rilasciare i provvedimenti autorizzativi in materia è lo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP), il quale attiva l'istruttoria- anche provvedendo all'acquisizione in conferenza di servizi ex art.14 L. 241/90 e ss.mm.ii. di pareri di enti terzi e degli altri uffici comunali interessati- e provvede all'adozione degli atti autorizzativi di competenza.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da: 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione; 2) uno o più contatori o misuratori; 3) una o più pistole o valvole di intercettazione; 4) le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

i) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione; k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra; l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;

m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

2. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 2, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3 – Tipologia e attività commerciali integrative

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate con apposito provvedimento comunale.
2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

Articolo 4 – Incompatibilità e verifiche de Comune

1. Il Comune, tramite una Commissione mista composta dal Responsabile del Suap-P.M. con funzione di Presidente, dal Responsabile del Settore Urbanistica, dal Responsabile del Settore Ambiente, integrata con il Dirigente medico designato dall'Asl, effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Il Comune, per il tramite della Commissione di cui al comma 1, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Articolo 5– Incompatibilità definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Suap dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

In caso di inadempimento da parte del titolare dell'impianto, con conseguente mancata bonifica del sito, provvederà il Comune in danno del titolare ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Zone territoriali omogenee

Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d.m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o

preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Articolo 7 – Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.
2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

Articolo 8 – Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune può concedere a titolo oneroso aree acquisite al demanio/patrimonio pubblico, previa delibera di Giunta Comunale che manifesti inizialmente tale indirizzo al Settore Suap, competente a gestire il procedimento autorizzativo in materia di impianti di carburanti e previa procedura di evidenza pubblica che consenta la partecipazione dei soggetti interessati, ai fini della installazione degli impianti, stabilendo i criteri per la loro assegnazione.
4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.
5. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone urbanistiche omogenee agricola "E" costituisce un mero adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune (senza pertanto che ciò comporti la necessità di attivare alcuna procedura di variante urbanistica ex art.8 dpr 160/10) non sottoposte a

particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee Centro Storico “A”.

Articolo 9 – Indici di edificabilità

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.
2. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a. Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali relativamente alle zone omogenee B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
 - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

Articolo 10 – Tipologie Nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. È consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Articolo 11 – Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a. per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b. per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c. per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
 - a. la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
 - b. la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione;
 - c. la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Servizio Suap - Polizia Locale e del Settore Urbanistica- Ambiente.

Articolo 12 – Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti nonché quelli esistenti ristrutturati possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative quali autolavaggio, auto parking, officine, esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendite di tabacchi e punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica.

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari del provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 rilasciato dal SUAP e della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Articolo 13 – Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il SUAP rilascia il provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del permesso di costruire ex dpr 380/01 di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia ai fini della compatibilità edilizia ed urbanistica nonché delle autorizzazioni di competenza di Asl, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Città Metropolitana (A.U.A., autorizzazione sismica) e di altre amministrazioni a vario titolo competenti e deve contenere:
 - a. le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b. la localizzazione in cui si intende installare l'impianto;
 - c. la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - d. tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto: in particolare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente l'autorizzazione:
 - Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta ubicazione del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare, le loro caratteristiche costruttive, nonché il numero degli erogatori, la capacità dei serbatoi e ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
 - Analitica certificazione corredata da perizia giurata redatta da tecnico abilitato per la sottoscrizione del progetto presentato attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Puglia e il rispetto delle norme del presente regolamento;
 - Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco;

- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai fini fiscali;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere del Comando Polizia Locale;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del permesso di costruire del Settore Urbanistica;
- Nulla osta dell'Ente proprietario della strada qualora l'impianto prospetta su strada non comunale;
- Planimetria in scala catastale riproducente una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- Planimetria recante i punti di adeguata illuminazione, in ingresso e uscita dall'impianto;
- Planimetrie dello stato di fatto, rilevate topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, complete di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte a individuare l'andamento planimetrico e altimetrico, compresi fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti al lotto, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relative all'area in esame;
- Planimetrie di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- Planimetria riportante le indicazioni quotate dalla planivolumetrica di progetto, nonché la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra per i veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezioni di prospetto quotate in scala dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria o in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- Planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì, l'indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali previsti all'interno dell'area pedonale; la segnaletica da installare dovrà assicurare un reciproco e tempestivo avvistamento fra il pedone ed il veicolo che accede o esce dall'area dell'impianto;
- Planimetria recante la localizzazione dei servizi igienici che dovranno essere distinti da quelli previsti dalle attività non oil e dovranno avere diretto accesso dall'area dell'impianto;

- Planimetria recante la localizzazione di un'area di almeno il 25% della superficie del sito dell'impianto da destinarsi a spazi a verde o comunque con superficie drenante. Tale area drenante dovrà essere fisicamente distante dalla zona di rifornimento dei veicoli e delle attività connesse al fine di evitare percolazione di olii o di altri combustibili. Gli spazi destinati a verde dovranno comprendere alberature di alto fusto, ad esclusione dello sparti-traffico che dovrà invece essere sistemato con arbusti aventi altezza non superiore a mt. 1.
 - Si fa divieto di apposizione di siepi o cartelloni pubblicitari all'ingresso o all'uscita dall'area dell'impianto.
 - E' prescritta la sistemazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti
 - Il tratto di marciapiede demolito per l'accesso e l'uscita dall'impianto dovrà essere ricostruito con gli stessi materiali di quello demolito in modo da mantenere la soluzione di continuità; i raccordi dovranno essere realizzati con pendenza non superiore all'8%.
 - Tutti i prospetti esterni, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
 - sezione verticale quotata in scala 1: 100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
 - dati metrici relativi alla superficie fondiaria a alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati e/o delle attrezzature, all'area destinata a parcheggio e agli indici di fabbricazione;
 - Nel caso in cui il richiedente non sia una compagnia petrolifera ovvero il titolare di un deposito di carburanti, all'istanza deve allegare un preventivo contratto di somministrazione stipulato con uno dei soggetti innanzi indicati;
- e) istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
- a. la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - b. il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni mediante indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona ex art.14 bis L. 241/90, con l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso nelle modalità previste dal predetto articolo.
5. I lavori per la realizzazione del nuovo impianto devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

6. Il suddetto termine, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
7. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Suap ai sensi dell'art.20 del presente Regolamento.

Articolo 14 – Modifiche

1. Costituiscono modifiche sugli impianti consistenti:
 - a. nella variazione del numero di colonnine;
 - b. nella sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c. nella aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d. nel cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 - e. nella variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f. nella ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
 - g. nell'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h. nell'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i. nella detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j. nella trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa;
 - k. nell'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici,
2. Le modifiche di cui al comma che precede, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) ed f), sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici e sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP.
3. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
4. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b. SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art.

5. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Articolo 15 – Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 14 comma 1, lettere c) e f) del presente Regolamento sono soggette ad autorizzazione.
2. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 13.
3. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
4. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Articolo 16 – Impianti ad uso privato e contenitori distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), è ammissibile per il rifornimento di automezzi, mezzi di lavoro di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad Amministrazioni statali, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. La domanda è presentata al SUAP con le modalità previste dal precedente art. 13 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
4. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c) è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

5. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b. SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
6. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza, il SUAP, previo avvio del procedimento ex L. 241/90, adotta provvedimento di revoca del provvedimento autorizzativo (PAU).

Articolo 17 – Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori

1 Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Articolo 18 – Collaudo

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 15, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto.
2. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012 nonché dalla SCIA di agibilità ex art.24 dpr 380/01.
3. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo così composta:
 - Responsabile del Settore Suap- P.L. con funzioni di Presidente;
 - Responsabile Settore Urbanistica, con funzioni di componente;
 - Funzionario Servizio Carburanti della Regione, con funzioni di componente;
 - Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con funzioni di componente;
 - Rappresentante dell'Ufficio delle Dogane, con funzioni di componente;
 - Dirigente Medico Asl, con funzioni di componente;
 - Addetto Settore Suap- P.L. , con funzioni di segretario, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
4. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

- 5 Ai singoli componenti della commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Articolo 19 – Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 3, dell'articolo 19, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Articolo 20 – Orari e turnazioni

1. In osservanza dell'art.31 c.1 D.L. 201/2011, così come convertito dalla legge 214/2011, nel Comune di Casamassima è assicurata la libertà degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.
3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
4. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
5. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.

Articolo 21 – Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al SUAP che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Suap e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Articolo 22 – Cartellonistica – pubblicità dei prezzi – comunicazione all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012 (Codice del Consumo). Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Articolo 23 – Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedura di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'impianto di presentare- all'atto di presentazione del titolo abilitativo al SUAP- computo metrico estimativo del costo per lo smantellamento dell'impianto, comprensivo di quello per la rimozione dei serbatoi.

In rapporto a tale costo, il titolare dell'impianto di carburanti da smantellare è tenuto a prestare polizza fideiussoria di compagnia assicuratrice avente importo pari al 50% degli interventi necessari alla bonifica del sito.
3. Si applicano a carico del Comune le disposizioni previste dalla L.R. 42/2017.

Articolo 24 – Comunicazioni alla Regione

Il SUAP comunica alla Regione i provvedimenti unici autorizzativi relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.



I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 25 – Esame delle domande precedenti

Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate dal Suap nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 26 – Sanzioni

In caso di violazioni del presente Regolamento, il Suap applica le sanzioni di cui all'art.61 della L.R. 24/2015 nelle parti relative agli impianti di carburanti.

Articolo 27 – Sospensione e revoca autorizzazione

Per quanto attiene la sospensione volontaria dell'attività di distribuzione di carburanti da parte del titolare o di revoca o decadenza dei titoli autorizzativi da parte del Comune, trova applicazione la disciplina di cui all'art.62 della l.R.24/2015 nelle parti relative agli impianti di carburanti

Articolo 28 – Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere applicazione ogni altra disciplina comunale in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti statali e regionali vigenti in materia.



PARTE 5[^]

DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA



L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è stata oggetto di espressa disciplina normativa da parte del Codice del Commercio che, come per le altre attività considerate, rinvia a sua volta al Documento Strategico del Commercio la fonte regolatrice su base comunale.

All'uopo conviene richiamare gli articoli che la **L.R. 24/2015** riserva in merito:

"Art. 22

Esercizio dell'attività

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal

comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12.

Art. 23

Provvedimenti comunali

1. Il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12, definisce le modalità di apertura

e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il comune definisce:

a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;

b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

Art. 24

Esenzione dall'autorizzazione

1. È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13".

Art. 25

Modalità di vendita della stampa

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigore della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;

b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;

c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di vendita;

d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;

e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;

g) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

h) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Art. 26

Diffusione gratuita della stampa

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.

2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente".

Richiamata la normativa regionale, che come detto, di fatto opera una vera e propria delega della disciplina al Documento Strategico Comunale del Commercio non è possibile in questa sede prescindere dalla impetuosa ondata liberalizzatrice di matrice europea che nell'ultimo decennio ha sconvolto il sistema della vendita di quotidiani e periodici.

Con la conseguenza che, ad oggi, non sussistono più quei presupposti su cui si ancoravano i vecchi Piani comunali per giornali e riviste propugnati dal D.Lgs. 170/2001.

In osservanza del predetto Decreto 170/01, anche il Comune di Casamassima si era dotato del Piano Comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici e norme generali per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici che disciplinava dettagliatamente tale tipologia di attività di vendita, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

Ad oggi nel Comune di Casamassima sono attive su area privata n.7 punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici (edicole), di cui n.5 nel centro abitato e n.2 presso il Parco Commerciale.

A livello generale, ancor prima del Codice del Commercio pugliese, nel corso dell'ultimo periodo, tali attività di vendita della stampa quotidiana e periodica sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio delle attività commerciali in sede fissa.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, ecc.) hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ed alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

Di recente, si sono registrate copiose pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Infatti, i principi dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento nazionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area.

Limitazioni all'apertura di nuove attività di vendita e produttive in generale sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

In sintesi, la ratio delle recenti disposizioni legislative in ambito di attività produttive è nel senso che appare ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato (cfr. Cons. Stato, sent. n. 2808 del 2009).

In particolare, il mantenimento di una limitazione quantitativa all'accesso al mercato con riguardo alla sola attività di rivendita di quotidiani e riviste potrebbe ben essere suscettibile di determinare effetti discriminatori penalizzanti nei confronti degli operatori appartenenti a questa categoria rispetto agli altri operatori commerciali.

Le suddette valutazioni, per quanto attiene specificatamente l'attività di vendita di quotidiani e periodici, trovano il primo conforto nell'indagine conoscitiva n. 13425 del 22 luglio 2004 condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

L'Autorità aveva già a quella data evidenziato che, data l'eccessiva rigidità del sistema distributivo in questione, l'ingresso di nuovi operatori determinerebbe un'accresciuta concorrenza tra le imprese almeno in termini di qualità dei servizi offerti e, in particolare, di localizzazione del punto vendita rispetto al consumatore, non essendo al momento consentita la concorrenza di prezzo.

Come anche evidenziato nel parere reso in data 7 giugno 2007 della stessa Antitrust e nella giurisprudenza amministrativa (ex multis vedi TAR Venezia sentenza n.184 del 07.02.2012- sez. 3^a), si rende improcrastinabile e coerente con il diritto comunitario, cui l'ordinamento italiano è tenuto ad adeguarsi, l'eliminazione dei parametri numerici, il cui mantenimento – al fine di condizionare l'avvio di una nuova attività commerciale – consiste *“nell'ammettere ad operare sul mercato un numero di imprese inferiore rispetto a quello che fisserebbe spontaneamente il mercato”*.

Si ritiene, a tale riguardo, che il mantenimento di meccanismi di programmazione di qualsivoglia attività commerciale fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi *“favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta in tale ambito di attività”*.

“Al riguardo – prosegue l'Autorità – va tenuto conto del fatto che siffatti meccanismi di programmazione, lungi dall'essere improntati alla tutela della concorrenza, si traducono in una vera e propria pianificazione quantitativa dell'offerta, andando al di là degli obiettivi della programmazione locale, ispirati alla tutela di interessi generali, principalmente di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dei beni artistici e culturali, dell'ambiente in generale) o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori nei diversi contesti geografici (disponibilità di servizi commerciali e parcheggi anche nei Comuni minori e così via)”.

In sostanza, prima dell'avvento della Direttiva Bolkestein e, della legge 248/06, ecc., si era abituati a sindacare l'assentibilità di un'istanza di avvio di un'attività produttiva (per es. bar, negozio, edicola, ecc.) unicamente sulla base della verifica della disciplina normativa vigente specifica per quella attività e cioè la L.287/91 per i pubblici esercizi, il D.Lgs. 114/98 per le attività commerciali, il D.Lgs. 170/01 per le edicole, ecc.

Dopo la Legge Costituzionale n.03/2001, che ha ascrivito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, che è materia trasversale, cioè intersecante i comuni profili di accesso alle attività economiche, ancora dopo la legge Bersani 248/06 che eliminò le “quote di mercato” come criterio di pianificazione e contingentamento economico, infine dopo la Direttiva Bolkestein (D.Lgs. 59/10 e 147/12), dopo la prima legge Monti (214/11), il ragionamento da fare deve essere necessariamente un altro.

Tranne espressi casi stabiliti da recenti legge, cioè post Bolkestein (medie e grandi strutture di vendita, commercio su aree pubbliche, noleggio con conducente di autovetture), in generale le attività produttive, quali che siano, sono liberalizzate, si

possono cioè avviare senza alcun ostacolo riveniente da vecchie leggi o da regolamenti di sorta, ad eccezione di imperativi motivi di interesse generale *“connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”* (art.31 c.2 L.214/11).

In altre parole, per verificare l’assentibilità di un’istanza per l’avvio di un’attività produttiva non è più possibile riferirsi esclusivamente alla disciplina specifica prima vigente, perché questa va filtrata attraverso il necessario scrutinio riferito all’eventuale pregiudizio (da dimostrarsi oggettivamente) attinente la tutela della salute, dell’arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Quindi all’interprete è posto il più gravoso compito di verificare non solo la normativa speciale per quell’attività ma, più in generale, se i limiti prima previsti ante-Bolkestein “resistano”, cioè se siano ancora giustificati da profili attinenti la tutela della salute, dell’arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Diventa, per esempio, assolutamente ingiustificato e nettamente contrastante con qualsiasi principio comunitario e nazionale oggi vigente continuare a sostenere che l’apertura di un’edicola sia soggetta ad autorizzazione e subordinata alla verifica di licenze disponibili in base ad un vecchio Piano già adottato dal Comune o dalla Regione in osservanza del D.Lgs. 170/01 o, ancora, al rispetto di distanze da esercizio similare, sempre in base in base ad un vecchio Piano già adottato in osservanza del D.Lgs. 170/01.

Significa restare ancorati ad un tempo che è ormai passato, in cui c’erano contingenti in base a quote di mercato, bandi di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni, distanze.

Ben inteso, l’Amministrazione Comunale ben potrebbe- ma in linea puramente teorica-riproporre un piano di localizzazione delle edicole, ma non più redatto secondo indici quantitativi bensì qualitativi cioè attinenti la tutela della salute, dell’arredo urbano, dei beni culturali, ecc., che appaiono difficilmente dimostrabili nel caso delle edicole.

Piuttosto il Comune dovrebbe adeguare i propri regolamenti ed, in generale, il proprio ordinamento ai nuovi principi vigenti in materia, non potendosi più trincerare dietro una posizione dinamica di appiattimento su logiche e strumentazioni obsolete.

Un deciso intervento censorio di una condotta errata da parte di una Pubblica Amministrazione in materia di apertura/trasferimento di edicola è arrivato- fra gli altri pronunciamenti giurisprudenziali- dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano con la sentenza n.326 del 29 gennaio 2014.

Scrivono i giudici milanesi in ordine ai limiti che si intenderebbero fissare, che preliminarmente si deve verificare se *“essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà d’insediamento delle imprese. Il legislatore ha stabilito, infatti, che: a) ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongano “limiti territoriali” al loro insediamento (artt. 31, comma 1 e 34, comma 3 del D.L. 201/2011)*

b) debbono, perciò, considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscano, condizionino o ritardino l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici (art. 1 del D.L. n. 1/2012)".

Ed ancora: "i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni e agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigitici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 del D.L. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 1 del 2012). Il problema se, una volta decorso il periodo assegnato agli enti territoriali per recepire i nuovi principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili debbano considerarsi automaticamente abrogati (e, quindi, non più applicabili anche nei giudizi concernenti l'impugnazione di atti applicativi) ha già trovato risposta nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha sancito che l'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore statale per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili".

Infine "Ciò premesso e venendo ora allo specifico tema inerente alla vendita della stampa quotidiana e periodica, la giurisprudenza ha più volte manifestato l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale. Le norme che impongono il rispetto di distanze minime tra punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, a questa stregua, non solo sono in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese e di libertà di stabilimento (cfr. Corte giust. UE, 11 marzo 2010, C-384/2008, 16 febbraio 2012, C-107/11), essendo rivolte a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza; bensì confliggono pure con la recente legislazione dello Stato (cui è riservata ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e della Costituzione). Già il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), all'art. 3, aveva disposto che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (nel cui ambito è annoverabile pure l'attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste, come provato dal disposto dell'art. 13 del decreto, che esclude per essa solo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e di chiusura al pubblico) fossero svolte liberamente, senza obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia. I successivi interventi normativi (art. 31 del d.l. n. 201/2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, modificato dal d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013) hanno ulteriormente consacrato, quale principio generale dell'ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali" (cfr.

Consiglio di Stato, n. 1945/2013; Consiglio di Stato n. 4337/2013; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23.9.2011 n.1674)”.

Ed ancora il Ministero per lo Sviluppo Economico è intervenuto, in particolare con una propria risoluzione (la n.225041 del 5 novembre 2016) per fare chiarezza sulla disciplina vigente per le edicole alla luce della poderosa ondata liberalizzatrice seguita ai due Decreti Legislativi n.59/10 e 147/12 di recepimento della Direttiva U.E. n.123/06 che, di fatto, ha superato pur non abrogandola formalmente la vecchia normativa di settore contenuta nel D.Lgs. 170/01.

Il Mise richiama la sentenza pronunciata in materia dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell’adunanza del 6 maggio 2015 che, riferendosi ad un caso che aveva riguardato un Comune padovano, ha ribadito con nettezza il principio per il quale anche le edicole sono state liberalizzate e pertanto non sono più applicabili i vetusti vincoli del D.Lgs. 170 in ordine al contingentamento delle licenze rilasciabili dai Comuni, alla necessità per questi di indire procedure di evidenza pubblica, ancora alle distanze minime da osservare da altre edicole.

Questo perché le edicole non differiscono in nulla dai normali negozi, per i quali l’U.E. ha da tempo predicato l’assoluta liberalizzazione in virtù del principio di libera concorrenza, costituzionalizzato in Italia e ascritto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e dunque non smentibile da leggi regionali, e di libertà di circolazione di merci, servizi e capitali di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In virtù del principio di primazia del diritto europeo su quello nazionale e dell’obbligo del giudice e della P.A. di disapplicazione della norma interna contrastante con quella comunitaria, i Comuni devono astenersi da condotte anti-concorrenziali e dunque non devono limitare l’apertura delle edicole e di qualsiasi altra attività economica se non per imperativi motivi di interesse generale pertinenti a valori protetti in sede costituzionale (francamente difficili da individuare nel caso delle edicole).

Sul punto, l’art.34 c.2 del decreto legge n.201/11, convertito dalla legge n.214 del 22.12.2011, afferma che *“La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”*. L’art.31 c.2 dello stesso decreto legge poi prevede espressamente che *“secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, i punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e riviste non sono altro che normali attività commerciali, per cui non sono più attuali le motivazioni alla base del pregresso regime autorizzatorio fondato sul contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili. Per cui potrebbe anche essere sufficiente la Scia per l’avvio.

Vanno perciò in soffitta i vecchi Piani comunali, redatti e approvati in osservanza del D.Lgs.170/01, di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici che

disciplinavano dettagliatamente l'esercizio di tale tipologia di attività di vendita, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previa indizione di un bando pubblico, nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

I Comuni quindi non possono più rifiutare ad un soggetto la domanda di autorizzazione per l'apertura di un'edicola, magari adducendo la circostanza che il Piano comunale non contempli più licenze o perché sia necessario prima esperire la procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso preme evidenziare che la liberalizzazione delle edicole non è stata sancita da una disposizione legislativa particolare ed espressamente abrogatrice del D.Lgs. 170/01, che peraltro ancora vige seppur in parte, ma essa è il frutto di un articolato percorso ermeneutico che riguarda in generale tutte le attività economiche.

E questo proprio perché, nel corso dell'ultimo periodo le attività economiche sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare anche l'avvio delle attività commerciali in sede fissa, le attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, ecc.

Sono dunque censurate politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori. Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Si legge infatti nella citata sentenza: *“Non è dubbio che l'attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d. lgs. n. 114 del 1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell'articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico”*.

Da tutto questo deriva che non solo la completa liberalizzazione del settore ma anche che è sufficiente la Scia per aprire un'edicola o per il trasferimento di una esistente, con la sola osservanza della disciplina comunale edilizia ed urbanistica per il locale se dell'attività e del possesso dei requisiti morali del soggetto, al pari di un qualsiasi altro esercizio di vicinato.

Pertanto, alla luce delle novità normative da ultimo introdotte possono considerarsi in linea con i principi normativi di tutela della concorrenza – secondo l'orientamento più accreditato – quelle misure di regolamentazione dell'insediamento di tali attività di vendita che prendano in considerazione esclusivamente gli interessi generali di tipo urbanistico o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori (c.d. caratteristiche urbanistiche e sociali).

Fuori da queste ipotesi, non sono ammessi ulteriori limiti basati sulla predeterminazione del numero di esercizi da autorizzare né distanze minime tra esercizi.

Nel caso di specie, non sussistono motivazioni che giustifichino ancora la permanenza nel Comune di Casamassima limitazioni nell'ambito dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, tanto più che nell'ultimo decennio con la diffusione del web, dei social e dei




quotidiani e delle riviste on line, non vi è più la necessità di programmare, razionalizzare distribuire sul territorio l'apertura di punti esclusivi e non esclusivi della stampa.

L'apertura, quindi, di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici e di un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio o da altri parametri bensì dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.

In conclusione si richiama l'art.31 c.2 del D.Lgs. 59/10 per il quale *“secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Tale ultimo termine assegnato per l'adeguamento dell'ordinamento comunale ai principi prima esposti. è stato differito al 30 settembre 2012, giusta art.1 c.4 ter del decreto legge n.1/12, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012.

Per tutte queste motivazioni, vista anche la L. 96/2006, in ragione della carenza di esigenze di interesse generale relative alla tutela ambientale, della salute, dell'arredo urbano, del patrimonio culturale, ecc., si ritiene doverosa e inevitabile, la liberalizzazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, con l'abrogazione del vetusto Piano comunale e di qualsiasi fissazione di limiti, contingenti, prescrizioni e vincoli, dando atto che le attività commerciali di che trattasi sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale e regionale in materia di commercio al dettaglio e dunque avviabili con una semplice Scia per la vendita del settore non alimentare.





PARTE 6[^]

PUBBLICI ESERCIZI

Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande



Con provvedimenti adottati dal Comune di Casamassima nel corso del tempo, sono stati fissati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni ex lege 287/91 per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

All'uopo, anche a seguito di incontri tecnici con le rappresentanze di categoria e le organizzazioni sindacali, fu stabilito nelle distinte zone in cui fu suddiviso il territorio comunale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili dal competente vecchio Ufficio Commercio (poi sostituito dal Suap) nei confronti dei soggetti istanti, una volta verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Giova all'uopo osservare che, nel corso dell'ultimo periodo, la materia dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande risulta profondamente mutata a seguito di una vorticoso evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio di tali attività.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di commercio, distribuzione di carburanti, di acconciatori ed estetisti, ecc.) avevano progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ovvero alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

Il legislatore nazionale con il varo del D.Lgs. 59 del 23.04.10, entrato in vigore l'8 maggio, ha recepito la c.d. "Direttiva Servizi", meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein", di rango comunitario, ed ha introdotto anche nella materia dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prima esclusa in base alla L.287/91, i principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinando, di fatto, la liberalizzazione delle aperture di bar, ristoranti, ecc.

In sostanza il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività, prima indirettamente, ma di fatto, tutelati dalla L.287/91.

L'apertura, insomma, di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo la programmazione comunale vigente, ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.

Si sono sprecate, di recente, le pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Come detto, tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal D.Lgs. 59 del 23.04.10 (cui è seguito la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n.3635

del 06.05.10) che, recependo la legislazione comunitaria, ha eliminato ogni tipo di vincolo numerico e quantitativo nell'ambito delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prima imposti dalla Legge 287/91.

In particolare, l'art. 64 c.3 del Decreto Legislativo n.59/10 stabilisce che, al massimo, i Comuni per alcune zone del territorio possano adottare un tipo particolare di programmazione per l'apertura di bar, ristoranti, ecc.

Quella, cioè, fondata su parametri oggettivi di tutela della sostenibilità ambientale e sociale e di vivibilità di una determinata parte del territorio, salvaguardando e riqualificando zone di pregio artistico, architettonico, archeologico, nonché tutelando il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano e garantendo l'ordine pubblico e la salute pubblica.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata oggetto di espressa disciplina normativa da parte del Codice del Commercio che, come per le altre attività considerate, rinvia a sua volta al Documento Strategico del Commercio la fonte regolatrice su base comunale.

All'uopo si riporta la disciplina positiva fissata dal Titolo VI^a della L.R. 24/2015 e dalla L.R. 12/2018 in tema di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

“Art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
- 2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.*

Art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

- 1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
- 2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
- 3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adequata sorvegliabilità*

anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
- d) l'impegno al rispetto del CCNL;*
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Art. 40

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagna;*
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;*
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;*
- e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;*
- f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;*
- g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;*
- h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;*
- i) al domicilio del consumatore.*

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

Art. 41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

- 1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.*
- 2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.*
- 3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.*
- 4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.*
- 5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni anche non consecutivi.*

Art. 42

Esercizio di attività accessorie

- 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.*
- 2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.*
- 3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2".*

Richiamata la normativa regionale, che come detto, di fatto opera una vera e propria delega della disciplina al Documento Strategico Comunale del Commercio, non è possibile in questa sede prescindere dalla impetuosa ondata liberalizzatrice di matrice europea che nell'ultimo decennio ha sconvolto il sistema della vendita di quotidiani e periodici.

Con la conseguenza che, ad oggi, nel caso del Comune di Casamassima ed in ragione dell'assenza di motivi di interesse generale, non sussistono più quei presupposti su cui

si ancoravano le vecchie programmazioni comunali in tema di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91.

In osservanza della disciplina previgente alla direttiva servizi ed al D.Lgs. 59/10 nonché alla legge 248/2006, anche il Comune di Casamassima si era dotato della disciplina comunale per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che disciplinava dettagliatamente tale tipologia di attività di vendita, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

Ad oggi nel Comune di Casamassima sono attivi n. 83 pubblici esercizi, così suddivisi:

- 43 nel centro abitato;
- 11 nel parco commerciale;
- 15 in periferia;
- 14 fuori del centro abitato.

A livello generale, ancor prima del Codice del Commercio pugliese, nel corso dell'ultimo periodo, tali attività sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio dei pubblici esercizi e, in generale, delle attività commerciali in sede fissa.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, edicole, attività artigianali, ecc.) hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ed alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

Di recente, si sono registrate copiose pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Infatti, i principi dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento nazionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area.

Limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e produttive in generale sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

In sintesi, la ratio delle recenti disposizioni legislative in ambito di attività produttive è nel senso che appare ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato (cfr. Cons. Stato, sent. n. 2808 del 2009).

In particolare, il mantenimento di una limitazione quantitativa all'accesso al mercato con riguardo alla sola attività di rivendita di quotidiani e riviste potrebbe ben essere suscettibile di determinare effetti discriminatori penalizzanti nei confronti degli operatori appartenenti a questa categoria rispetto agli altri operatori commerciali.

Già all'indomani della L.248/06, il Tar Lombardia, sez. IV, con l'importante sentenza n. 6259 del 12 novembre 2007, aveva ammonito che *“la “ratio” delle nuove disposizioni della legge 248/2006 è nel senso che appare ormai precluso alle Amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato.*

La circolare ministeriale 28.9.2006 e la successiva risoluzione ministeriale 10.10.2006, citate dalla difesa comunale, non mutano l'orientamento del Collegio.

Infatti, anche a voler prescindere dal fatto che le circolari o le risoluzioni interpretative non vincolano certo il giudice amministrativo, costituendo semplici interpretazioni della normativa vigente, rivolte a soggetti determinati, la circolare ministeriale, all'art. 5, non pare certo collidere con le conclusioni del Tribunale, anzi il Ministero ribadisce la non ammissibilità di forme di programmazione fondate su quote massime di mercato <<comunque individuate>> e riferite ad <<ambiti territoriali predefiniti>>.

Quanto alla risoluzione ministeriale, che costituisce un semplice parere rivolto ad un Comune, occorre ricordare, come già sopra esposto, che l'interpretazione in essa contenuta è stata censurata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel proprio parere del 7.6.2007 sopra ricordato, fermo restando che una semplice risoluzione ministeriale non può certo spingersi ad eliminare o ad attenuare l'effetto innovativo dell'art. 3 della legge 248/2006.

Deve, pertanto, confermarsi, per le motivazioni suesposte (violazione dell'art. 3 del decreto legge 223/2006, convertito con legge 248/2006, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria di motivazione e travisamento e violazione della circolare 28.9.2006), l'accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale del 7.5.2005 impugnata con il ricorso principale e dell'ulteriore provvedimento comunale del 30.1.2007, contestato con i motivi aggiunti. Con riguardo ai due atti negativi gravati con ricorso principale (provvedimenti comunali del 12.9.2006 e del 25.10.2006), l'annullamento dell'atto oggetto di motivi aggiunti ha effetto caducante, come già sopra esposto, nei loro riguardi.

Il Comune dovrà pertanto, alla luce della presente pronuncia, adeguare le proprie disposizioni regolamentari in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione, ai principi di liberalizzazione contenuti nella novella legislativa statale richiamata.

Attesa la fondatezza, nel merito, del presente gravame, reputa il Tribunale di prescindere dall'esame dell'RSQU o eccezione di carattere preliminare, sollevata alla ricorrente, circa la violazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990 da parte del Comune.

2. Quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento del Comune, per mancato adeguamento alla legge 248/2006, contenuta nell'atto di motivi aggiunti, la stessa deve reputarsi inammissibile, non essendo consentito al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità, come nel caso di specie,

adottare pronunce di accertamento dell'illegittimità di condotte dell'Amministrazione.

3. *In ordine alla domanda di annullamento della circolare ministeriale del 28.9.2006, ritiene il Collegio che i motivi di contestazioni ad essa inerenti possono reputarsi assorbiti per effetto dell'accoglimento delle altre censure, atteso del resto che il gravame contro la circolare è stato proposto in via meramente eventuale (<<per quanto possa occorrere>>); senza contare che, come già sopra esposto, le circolari ministeriali interpretative non sono certo vincolanti per il giudice amministrativo, il quale può prescindere dalle medesime nell'interpretazione ed applicazione del diritto, senza necessità di un loro annullamento, qualora l'interpretazione offerta dall'Amministrazione sia contra legem"*

Da tale pronunciamento ad oggi si sono susseguiti innumerevoli interventi della giurisprudenza costituzionale e amministrativa nel segno della inammissibilità di pianificazioni regionali e comunali recanti il mantenimento del numerus clausus dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disgiunte dalla oggettiva dimostrazione di imperativi motivi di interesse generale.

In sostanza, gli unici limiti possono essere di tipo qualitativo e non quantitativo, legati a ragioni non altrimenti risolvibili afferenti la tutela della salute, della sicurezza, della vivibilità, della tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente.

Stessa ratio liberalizzatrice, sempre in tema di p.e., ha riguardato la disciplina in ordine alla fissazione di orari e turni di apertura gli orari, anch'essa superata ed ingiustificata se non- anche qui- per imperativi motivi di ordine generale. .

In sostanza, prima dell'avvento della Direttiva Bolkestein e, della legge 248/06, ecc., si era abituati a sindacare l'assentibilità di un'istanza di avvio di un'attività produttiva (per es. bar, negozio, edicola, ecc.) unicamente sulla base della verifica della disciplina normativa vigente specifica per quella attività e cioè la L.287/91 per i pubblici esercizi, il D.Lgs. 114/98 per le attività commerciali, il D.Lgs. 170/01 per le edicole, ecc.

Dopo la Legge Costituzionale n.03/2001, che ha ascrivito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, che è materia trasversale, cioè intersecante i comuni profili di accesso alle attività economiche, ancora dopo la legge Bersani 248/06 che eliminò le "quote di mercato" come criterio di pianificazione e contingentamento economico, infine dopo la Direttiva Bolkestein (D.Lgs. 59/10 e 147/12), dopo la prima legge Monti (214/11), il ragionamento da fare deve essere necessariamente un altro.

Tranne espressi casi stabiliti da recenti legge, cioè post Bolkestein (medie e grandi strutture di vendita, commercio su aree pubbliche, noleggio con conducente di autovetture), in generale le attività produttive, quali che siano, sono liberalizzate, si possono cioè avviare senza alcun ostacolo riveniente da vecchie leggi o da regolamenti di sorta, ad eccezione di imperativi motivi di interesse generale *"connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"* (art.31 c.2 L.214/11).

In altre parole, per verificare l'assentibilità di un'istanza per l'avvio di un'attività produttiva non è più possibile riferirsi esclusivamente alla disciplina specifica prima vigente, perché questa va filtrata attraverso il necessario scrutinio riferito all'eventuale

pregiudizio (da dimostrarsi oggettivamente) attinente la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Quindi, all'interprete è posto il più gravoso compito di verificare non solo la normativa speciale per quell'attività ma, più in generale, se i limiti prima previsti ante-Bolkestein "resistano", cioè se siano ancora giustificati da profili attinenti la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Diventa, per esempio, assolutamente ingiustificato e nettamente contrastante con qualsiasi principio comunitario e nazionale oggi vigente continuare a sostenere che l'apertura di un bar o di un ristorante o di una pizzeria o ancora di una birreria o gelateria sia soggetta ad autorizzazione e subordinata alla verifica di licenze disponibili in base ad un vecchio Piano già adottato dal Comune o dalla Regione in osservanza della L. 287/91 o, ancora, al rispetto di distanze da esercizio similare, sempre in base in base ad un vecchio Piano già adottato in materia.

Diversamente, significa restare ancorati ad un tempo che è ormai passato, in cui erano fissati in maniera apodittica e autoreferenziali da parte dei Comuni contingenti in base a quote di mercato, bandi di concorso per l'assegnazione di autorizzazioni, distanze.

Ben inteso, l'Amministrazione Comunale ben potrebbe- ma in linea puramente teorica- riproporre un piano di apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non più redatto secondo indici quantitativi bensì qualitativi cioè attinenti la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc., che non appaiono dimostrabili nel caso del Comune di Casamassima.

Piuttosto il Comune dovrebbe adeguare i propri regolamenti ed, in generale, il proprio ordinamento ai nuovi principi vigenti in materia, non potendosi più trincerare dietro una posizione dinamica di appiattimento su logiche e strumentazioni obsolete.

In virtù del principio di primazia del diritto europeo su quello nazionale e dell'obbligo del giudice e della P.A. di disapplicazione della norma interna contrastante con quella comunitaria, i Comuni devono astenersi da condotte anti-concorrenziali e dunque non devono limitare l'apertura delle edicole e di qualsiasi altra attività economica se non per imperativi motivi di interesse generale pertinenti a valori protetti in sede costituzionale (francamente difficili da individuare nel caso delle edicole).

Sul punto, l'art.34 c.2 del decreto legge n.201/11, convertito dalla legge n.214 del 22.12.2011, afferma che *"La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità"*. L'art.31 c.2 dello stesso decreto legge poi prevede espressamente che *"secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Vanno perciò in soffitta le vetuste pianificazioni comunali, redatte e approvate in osservanza della L. 287/91, di localizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande che disciplinavano dettagliatamente l'esercizio di tale tipologia di attività, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previa verifica delle licenze disponibili nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

In ogni caso preme evidenziare che la liberalizzazione delle attività di somministrazione non è stata sancita da una disposizione legislativa particolare ed espressamente abrogatrice della L. 287791, che peraltro ancora vige seppur in parte, ma essa è il frutto di un articolato percorso ermeneutico che riguarda in generale tutte le attività economiche.

E questo proprio perché, nel corso dell'ultimo periodo le attività economiche sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare anche l'avvio delle attività commerciali in sede fissa, le attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, ecc.

Sono dunque censurate politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori. Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Da tutto questo deriva che non solo la completa liberalizzazione del settore ma anche che è sufficiente la Scia per aprire un pubblico esercizio di alimenti e bevande, nelle sue diverse tipologie, o il trasferimento di un esistente, con la sola osservanza della disciplina comunale edilizia ed urbanistica per il locale sede dell'attività e del possesso dei requisiti morali e professionali del soggetto.

Pertanto, alla luce delle novità normative da ultimo introdotte possono considerarsi in linea con i principi normativi di tutela della concorrenza – secondo l'orientamento più accreditato – quelle misure di regolamentazione dell'insediamento di tali attività di vendita che prendano in considerazione esclusivamente gli interessi generali di tipo urbanistico o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori (c.d. caratteristiche urbanistiche e sociali).

L'apertura, quindi, di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio o da altri parametri bensì dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.

In conclusione si richiama l'art.31 c.2 del D.Lgs. 59/10 per il quale *“secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.



Tale ultimo termine assegnato per l'adeguamento dell'ordinamento comunale ai principi prima esposti, è stato differito al 30 settembre 2012, giusta art.1 c.4 ter del decreto legge n.1/12, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012.

Nel caso del Comune di Casamassima, giova osservare che, alla data odierna, risultano attivi nel territorio comunale n. 83 pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande distribuiti in maniera pressoché omogenea.

Non si ritiene che il territorio stesso sia caratterizzato dalla presenza di zone di particolare pregio tali da potersi ritenere indispensabile porre limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi né che possano profilarsi quelle ragioni di sostenibilità ambientale e sociale richiamate dall'art.64 c.3 del D.Lgs.59/10 così rilevanti da rendere inopportuna la liberalizzazione di bar e ristoranti in particolari zone del territorio stesso.

In relazione ad una popolazione di residenti di circa 20 mila abitanti i pubblici esercizi attivi, distribuiti come si vede in modo omogeneo, rappresentano una cifra sicuramente proporzionata; del resto la soppressione del numero chiuso non si ritiene che possa determinare un aumento di pubblici esercizi tale da poter creare, in alcune zone del territorio piuttosto che in altre, particolari problematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità e mobilità dei residenti.

In tali ultime ipotesi, al fine di preservare per esempio i residenti nelle zone caratterizzate dalla presenza dei pubblici esercizi, sarà piuttosto necessario porre in essere una decisa azione preventiva e repressiva degli organi di vigilanza mirata ad assicurare l'osservanza degli orari di chiusura e di diffusione della musica nonché le norme vigenti in materia di rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

Per tutte queste motivazioni, in ragione della carenza di esigenze di interesse generale relative alla tutela ambientale, della salute, dell'arredo urbano, del patrimonio culturale, ecc., si ritiene doverosa e inevitabile, la liberalizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con il definitivo superamento delle vetuste pianificazioni comunali e l'abrogazione di qualsiasi fissazione di limiti, contingenti, prescrizioni e vincoli, dando atto che le attività in parola sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale e regionale in materia e dunque avviabili mediante la presentazione della prescritta Scia, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei locali sede dell'attività.